



Regione Molise
Direzione III - Lavoro, Formazione Professionale
Promozione e Tutela Sociale
Servizio Promozione e Tutela Sociale

Guida OPERATORI

MOLISE: TERRA DI ACCOGLIENZA

IDEAZIONE

Dott.ssa Maria A. Fratangelo

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Regione Molise

Dott.ssa Maria A. Fratangelo

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Accoglienza ed Integrazione per gli immigrati

ELABORAZIONE CONTENUTI

dott. Francesco Roscia Ieluzzi Antonio Fusco

CONTRIBUTI

Dott.ssa Lucia Viti

Responsabile del Servizio Promozione e Tutela Sociale

Si ringraziano le Assistenti Sociali dell'Osservatorio Regionale sui Fenomeni Sociali- Nucleo Regionale- in particolare la Dott.ssa Antonella Finelli. La dott.ssa Roberta Scinocca, dott.ssa Quicquaro Francesca per la collaborazione e il contributo apportato alla realizzazione delle attività rappresentate in questa pubblicazione.

COPERTINA E REALIZZAZIONE GRAFICA

Dott.ssa Maria A. Fratangelo, Dott.ssa Roberta Scinocca

Umberto Romaniello – Mondo Nuovo

La versione on-line della guida è disponibile sul sito:

www.regione.molise.it/ofs



ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
MONDO NUOVO

PRESENTAZIONE

Il Molise “terra di accoglienza” di cittadini stranieri ma anche terra che esige il rispetto delle regole da parte di chi, nella nostra Regione, intende vivere e lavorare.

Conoscere le regole è anche il primo passo per rispettarle e per poter vivere nella legalità, a tale scopo, per facilitare l'integrazione e la convivenza dei cittadini stranieri, l'Assessorato alle Politiche Sociali ha inteso pubblicare la **Guida Operatori**, strumento utile di consultazione normativa, elaborata per facilitare il lavoro degli operatori degli enti o organismi che, a vario titolo (Prefetture, Questure, Comuni, Province, Asrem, Direzione Scolastica Regionale, soggetti del no profit e Parti Sociali ecc.) interagiscono con gli immigrati extracomunitari e trattano una materia complessa e soprattutto in costante cambiamento.

“Creare un dialogo capace di affrontare i problemi e prevenire le incomprensioni è la strada che abbiamo intrapreso per continuare ad essere una regione che fa della solidarietà la chiave del proprio futuro”.

Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella
Assessore alle Politiche Sociali

On. Angelo Michele Iorio
Presidente della Regione Molise

INTRODUZIONE

*“La storia demografica dell’umanità è innanzitutto
una storia di grandi migrazioni”
(Moretti Eros)*

L’immigrazione è una realtà estremamente complessa e variegata che è venuta sempre più delineandosi come un fenomeno strutturale e consolidato con il quale la nostra società è chiamata costantemente a confrontarsi.

Il Molise, tradizionalmente terra di emigranti, ha visto tanti giovani molisani lasciare la propria terra per dirigersi verso paesi transoceanici ed europei in cerca di lavoro e di “fortuna” per migliorare le proprie condizioni di vita.

A partire dagli anni Ottanta si è avuto un mutamento di tendenza: da paese di soli emigranti, il Molise diventa progressivamente terra di immigrazione.

L’incidenza della popolazione straniera in Molise pari all’1% risulta essere relativamente bassa rispetto al 5,2% della media nazionale.

La ridotta presenza di stranieri, nella nostra Regione, si determina a causa delle scarse possibilità occupazionali, dei bassi livelli di reddito soprattutto nelle aree interne della regione dove l’attività economica prevalente è ancora l’agricoltura.

Il fenomeno dell’immigrazione, meno rilevante che in altre regioni, viene anche oscurato dal ben più evidente e tradizionale “esodo” di giovani molisani che ancora oggi, in cerca di lavoro, emigrano fuori regione.

Alle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro fanno, tuttavia, da contro altare la presenza di una popolazione locale, tendenzialmente ben disposta all’accoglienza e un ambiente tranquillo e vivibile che esercitano un importante potere di attrazione nei confronti degli stranieri.

I dati degli ultimi anni evidenziano un indiscusso trend in crescita che lascia presagire un ulteriore incremento del fenomeno, che pone sempre più in

evidenza la necessità di azioni e interventi validi ed efficaci volti a favorire l'accoglienza, l'integrazione e la convivenza pacifica degli immigrati nella Regione.

Gli immigrati residenti in Molise al 01/01/2007 risultano essere 4834 di cui 2092 maschi e 2742 femmine (FONTE ISTAT).

Dall'analisi delle presenze di cittadini stranieri maggiormente presenti in Molise risultano al primo posto quelli provenienti dall'Albania, seguiti dal Marocco, Romania, Ucraina e Polonia.

Nonostante le limitate prospettive occupazionali, la causa principale dell'immigrazione in Molise è rappresentata dal lavoro. L'agricoltura e l'artigianato costituiscono i settori dove gli stranieri trovano maggiori possibilità occupazionali unitamente al settore dell'ambulato, spazi lavorativi creatisi per una carenza di manodopera autoctona. Inoltre, si evidenzia un'elevata incidenza occupazionale di donne immigrate nel settore dei servizi alle persone (assistenza agli anziani, a disabili e lavoro domestico), motivo che sta spingendo tante donne dell'Est europeo a trasferirsi in Molise, una regione in cui, tra l'altro, il numero di persone anziane è in forte aumento.

L'immigrazione, spesso, costituisce una necessità del nostro sistema produttivo e una grande opportunità di crescita attraverso il dialogo e il confronto tra culture differenti.

Con la convinzione che la convivenza, il rispetto e l'integrazione tra le diverse culture, siano obiettivi possibili, necessari ed auspicabili, la Regione Molise ha iniziato ad affrontare la problematica dell'inserimento sociale degli immigrati con iniziative volte non solo alla realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, educazione civica per immigrati, ma anche all'istituzione di undici sportelli informativi di assistenza legale, lavorativa e scolastica presso ogni comune capofila degli ambiti territoriali, a favore degli immigrati extracomunitari residenti nella Regione Molise.

Inoltre per dare maggiore sicurezza ed orientamento agli immigrati, il Servizio Promozione e Tutela Sociale dell'Assessorato alle Politiche Sociali ha elaborato due guide:

una **Guida Immigrati**, di informazione ed orientamento elaborata in più lingue: inglese, francese, albanese, arabo e italiano, di facile consultazione per il cittadino straniero che risponde alla forte esigenza di informazioni essenziali relative ai diritti degli immigrati, ai servizi per la tutela della salute, all'alloggio, all'istruzione, all'inserimento formativo e lavorativo, agli adempimenti legali relativi all'ingresso e permanenza in Italia, asilo politico e ricongiungimento familiare;

una **Guida Operatori**, strumento utile di consultazione normativa, elaborata per facilitare il lavoro degli operatori degli enti o organismi che, a vario titolo (Prefetture, Questure, Comuni, Province, Asrem, Direzione Scolastica Regionale, soggetti del no profit e Parti Sociali ecc.) contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei cittadini stranieri.

Creare una efficace rete istituzionale e sociale costituisce uno dei principali obiettivi che si intende raggiungere.

Responsabile dell'Ufficio
Accoglienza ed Integrazione degli Immigrati
Dott.ssa Maria A. Fratangelo

INDICE

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO

Accordo di Schengen

Visto d'ingresso

L'ingresso degli stranieri in Italia

Passaporti e documenti di viaggio equivalenti

Disponibilità di mezzi finanziari

Competenza al rilascio

I permessi in frontiera

Il soggiorno

Procedura d'ingresso

Respingimento alla frontiera

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno – rilascio - rinnovo

Dove richiedere il permesso di soggiorno

Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno

In attesa di permesso di soggiorno

Permessi per soggiorno brevi

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo SLP

Contratto di soggiorno

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Permesso per violenza o grave sfruttamento sul lavoro

Invito per turismo

Ingresso per motivi di studio

Le nuove regole per i cittadini comunitari e i loro familiari

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

La programmazione dei flussi di ingresso

Il lavoro subordinato

Il lavoro autonomo

Il lavoro subordinato stagionale

Permesso di soggiorno

Cittadini stranieri già presenti in Italia

Ingresso fuori quota

Disabili e categorie protette

Ricongiungimento familiare

SALUTE

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Assistenza sanitaria a stranieri in regola con i titoli di soggiorno

Cittadini extracomunitari non in regola con i titoli di soggiorno

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale
Assistenza sanitaria per cittadini Unione Europea
Ingresso in Italia per cure mediche
Visite specialistiche
Vaccinazioni
Consultori familiari

LE INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DI DISOCCUPAZIONE

Indennità di mobilità
Indennità di disoccupazione

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione ai superstiti
Assegno sociale
Pensione invalidi civili
Pensione di inabilità
Assegno per assistenza personale e continuativa
Assegno ordinario di invalidità
Fondo di previdenza per le casalinghe

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Assegno per il nucleo familiare
Assegno familiare
Detrazione IRPEF per figli e coniugi di stranieri

ANAGRAFE E DOCUMENTI

Iscrizione e cancellazione anagrafica
Residenza e variazione
Carta d'identità
Patente di guida e conversione
Patente comunitaria
Matrimonio
Dichiarazione di nascita
Autocertificazione
Atto di notorietà
Codice fiscale
La partita I.V.A
Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
La legalizzazione dei documenti
Le traduzioni

IL DIRITTO ALLO STUDIO

Informazioni generali
Asilo nido e scuola materna
Scuole dell'obbligo (elementari e medie)
Scuola Secondaria Superiore
Università

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri

Modalità e condizioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in Italia

LA CASA

Il diritto alla casa

Centri di accoglienza

I contratti di locazione

Acquisto prima casa

Accesso alle case popolari

Contributi per il pagamento degli affitti

LA SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza per le lavoratrici gestanti

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

Il gratuito patrocinio

LA CITTADINANZA ITALIANA

INFORMAZIONI UTILI

REGIONE MOLISE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

Prefetture

Questure

Province

Direzioni Provinciali del lavoro

Asrem

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NEL SETTORE

LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

LA NORMATIVA NAZIONALE

Immigrazione e Asilo

LA NORMATIVA REGIONALE

Immigrazione

I SITI INTERNET CONSIGLIATI

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

A tutti i cittadini stranieri e alle loro famiglie comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale, è garantito il godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini italiani e la partecipazione alla vita pubblica locale, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ed il Testo Unico dispongano diversamente.

La Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, stabilisce che lo straniero, "comunque presente" (con o senza il permesso di soggiorno) sul territorio italiano gode dei diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il 15.6.2007 la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, stilata sulla base dei principi della nostra Costituzione e delle carte europee ed internazionali sui diritti umani, rappresenta uno strumento importante per attuare i valori dell'integrazione e la coesione sociale delle comunità straniere con la nostra. E' composta da sette sezioni: i valori fondanti della società italiana, la dignità della persona, il diritto al lavoro ed alla salute, quello all'istruzione ed all'informazione, la famiglia e le nuove generazioni; la laicità e la libertà religiosa; l'impegno internazionale dell'Italia. I tre cardini fondamentali di questa carta, sono la centralità della persona umana e della sua dignità, la parità dei diritti fra donne e uomini ed il diritto alla libertà religiosa.

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino italiano per quanto concerne:

La tutela giurisdizionale, il diritto alla salute, diritto all'alloggio, diritto all'unità familiare, diritto allo studio e il diritto alla difesa.

Gli stranieri extracomunitari soggiornanti in Italia hanno il dovere di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in Italia.

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO

ACCORDO DI SCHENGEN

Il 26 ottobre del 1997 l'Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen.

Schengen è un accordo di cooperazione rinforzata fra alcuni dei 15 Stati aderenti all'Unione Europea che intende favorire la libera circolazione dei cittadini e coordinare la lotta al traffico di armi e di stupefacenti.

Con l'accordo di Schengen sono stati eliminati tutti i controlli alle frontiere interne, ma sono stati introdotti controlli efficaci alle frontiere esterne dell'UE ed è stata stabilita una politica comune in materia di visti. I paesi che aderiscono pienamente a Schengen sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia (ma non Irlanda e Regno Unito), più Islanda e Norvegia (che non appartengono all'UE). Le disposizioni dell'accordo di Schengen prevedono:

- l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne comuni;
- un insieme di norme comuni applicabili alle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen;
- la separazione negli aeroporti e, se possibile, nei porti marittimi delle persone che viaggiano all'interno dello spazio Schengen da quelle che arrivano da paesi al di fuori di tale spazio;
- l'armonizzazione delle norme sulle condizioni di entrata e sui visti di soggiorno di breve durata.

VISTO DI INGRESSO

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero extracomunitario in possesso del visto d'ingresso e dei requisiti specifici richiesti per ogni tipologia di visto.

Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane all'estero e può essere richiesto per i seguenti motivi:

- adozione;
- affari;
- cure mediche;
- diplomatico;
- familiare al seguito
- attività sportive;
- invito;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- missione;
- motivi religiosi

- reingresso;
- residenza elettiva
- ricongiungimento familiare;
- studio;
- transito aeroportuale;
- transito;
- trasporto;
- turismo;
- vacanze-lavoro.

Per sapere i paesi i cui Cittadini hanno bisogno del Visto per attraversare la frontiera italiana consultare il sito web:

<http://www.esteri.it/visti/home.asp>

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso. Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

L'INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

- a. si presenti attraverso un valico di frontiera;
- b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
- d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
- f. non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio..

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito..

PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI

Per l'ingresso, il soggiorno od il transito nell'intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen..

Sono considerati validi per l'attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti.

- Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere:
- diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;
- individuale (con l'eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredato di fotografia).

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

- titolo di viaggio per apolidi
- titolo di viaggio per rifugiati
- titolo di viaggio per stranieri
- libretto di navigazione
- documento di navigazione aerea
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO
- carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E
- carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto
- elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE
- lasciapassare;
- lasciapassare - o tessera - di frontiera

DISPONIBILITÀ DI MEZZI FINANZIARI

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

La disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante:

- l'esibizione di denaro contante;
- fidejussioni bancarie;

- polizze fidejussorie;
- equivalenti titoli di credito;
- titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Lo straniero deve indicare inoltre

- l'esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale
- la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

L'esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d'ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell'ingresso nel Territorio Nazionale. Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d'ingresso, ovvero – all'eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.

Tabella per la Determinazione dei Mezzi di Sussistenza Richiesti per l'Ingresso nel Territorio Nazionale

(a motivo di: affari, cure mediche - per l'eventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo).

Classi di durata del viaggio	Un partecipante	Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	€ 269,60	€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	€ 44,93	€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04

COMPETENZA AL RILASCIO

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di "Visto Schengen" (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l'accesso anche al territorio italiano.

Il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l'accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi

Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).

I PERMESSI IN FRONTIERA

I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all'ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all'obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e croceristi”, per le sole ore diurne).

IL SOGGIORNO

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall'ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo – come previsto dall'art. 5 del T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E' il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la “carta d'identità diplomatica o di servizio” del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un'eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

I costi

Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto (espressi in Euro):

Tariffe per tutte le tipologie di visto Schengen uniforme

€ 60

Visto collettivo (tipi A, B e C)

€ 60 + 1 per persona

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

€ 75

Per disposizioni comunitarie, le vecchie tariffe - limitatamente ai visti di tipo A, B e C - continueranno ad applicarsi fino al 1° gennaio 2008 nei confronti dei cittadini dei seguenti Paesi:

Ucraina, Federazione Russa, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Moldova.

Tali diritti verranno riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui è stata presentata la domanda

Per maggiori informazioni su dove richiedere il visto
<http://www.esteri.it/visti/rilascio.asp>

Fonte: Ministero Affari Esteri

PROCEDURA DI INGRESSO

Una volta ottenuto il visto d'ingresso il cittadino extracomunitario deve presentarsi ai valichi di frontiera appositamente istituiti con la seguente documentazione:

- passaporto valido o documento equipollente;
- visto di ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;
- idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;
- idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di mezzi sufficienti per il viaggio di andata e rientro nel Paese di provenienza;
- idonea documentazione atta a dimostrare i motivi e le condizioni del soggiorno.

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

L'art. 10 del decreto legislativo 286/98 prevede in via generale che sono respinti alla frontiera gli stranieri che si presentino ai valichi senza essere in possesso dei requisiti richiesti dalle legge per essere autorizzati a fare ingresso in territorio italiano. Il comma 2 dello stesso articolo precisa inoltre che il provvedimento di respingimento è adottato anche nei confronti dello straniero che tenti di entrare nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli e che venga fermato all'atto dell'ingresso o subito dopo.

Una rilevante novità è introdotta dallo stesso comma 2 (lettera *b*), ove si prevede che, se lo straniero privo dei requisiti per l'ingresso viene ciononostante ammesso temporaneamente in territorio italiano per necessità di pubblico soccorso, il suo successivo allontanamento dal territorio avvenga nella forma del respingimento alla frontiera, anziché con un provvedimento di espulsione

L'assenza di uno solo requisiti necessari all'ingresso causa il respingimento, anche nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare visto di ingresso o di transito. Le autorità di frontiera possono inoltre respingere lo straniero:

- ⇒ se non ha i mezzi di sostentamento necessari al soggiorno;

- ⇒ se non è in grado di fornire esaurienti spiegazioni sul soggiorno in Italia o se rappresenta un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico nazionale;
- ⇒ se è stato precedentemente espulso, salvo il caso che abbia ottenuto una speciale autorizzazione all'ingresso.

Non possono essere respinti alla frontiera gli stranieri che:

- ⇒ richiedano asilo politico;
- ⇒ abbiano lo status di rifugiato;
- ⇒ beneficino di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Nei casi di assoluta necessità la Polizia di Frontiera può essere autorizzata a concedere:

- ⇒ visti d'ingresso di durata non superiore a 10 giorni;
- ⇒ visti di transito di durata non superiore a 5 giorni.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

IL PERMESSO DI SOGGIORNO – RILASCIO - RINNOVO

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il **rilascio** del permesso di soggiorno è necessario avere:

- ⇒ il modulo di richiesta;
- ⇒ il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- ⇒ una fotocopia del documento stesso;
- ⇒ 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- ⇒ una marca da bollo da € 14,62 (**dal 1 settembre 2007 si utilizzano solo i contrassegni telematici**);
- ⇒ la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
- ⇒ Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il **rinnovo** almeno:
 - ⇒ 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
 - ⇒ 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
 - ⇒ 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
- ⇒ La **validità** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
 - ⇒ fino a **sei mesi** per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
 - ⇒ fino ad **un anno**, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
 - ⇒ fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per **visite, affari, turismo** e studio per periodi non superiori ai tre mesi, **non devono chiedere il permesso di soggiorno**

Gli stranieri, cioè tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza.

Una volta in Italia richiederanno il **permesso di soggiorno** che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto.

Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi.

I cittadini dell'Unione europea non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia.

La richiesta del permesso di soggiorno è sempre obbligatoria e consente la permanenza nel territorio dello Stato per un periodo di tempo determinato, deciso dalla Questura, nei limiti massimi previsti dalla legge e diversi per ogni tipologia di permesso.

Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività precisate nel documento stesso, permette l'accesso ai diritti e ai servizi riconosciuti ai cittadini stranieri, nonché l'iscrizione nelle liste anagrafiche ed il conseguente rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si può richiedere l'assistenza sanitaria, aprire un conto bancario, sottoscrivere contratti, ecc. Il cittadino straniero, durante il soggiorno in Italia, deve sempre portare con sé il permesso di soggiorno.

I figli conviventi del cittadino titolare di un permesso di soggiorno, fino al compimento del quattordicesimo anno d'età, sono iscritti sul documento di uno o entrambi i genitori; al compimento del quattordicesimo anno, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Compiuti i diciotto anni, lo straniero regolare può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze di cura, o per motivi di studio o di accesso al lavoro.

Il permesso di soggiorno è rilasciato per lo stesso motivo per cui è stato richiesto il visto di ingresso in Italia .

DOVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Per la richiesta di questi tipi di permesso di soggiorno:

- Affidamento
- Asilo politico (rinnovo)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisito cittadinanza
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominato *Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*)
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Richiesta dello Status di apolide (rinnovo)
- Soggiorno lavoro art. 27
- Studio
- Tirocinio formazione professionale

è possibile recarsi:

- ai Comuni che offrono questo servizio
- ai Patronati
- allo Sportello Unico per l'immigrazione istituito in tutte le prefetture italiane.

- alle Poste, compilando il modulo del Kit

Per questi altri permessi:

- asilo politico (richiesta – rilascio)
- cure mediche
- gara sportiva
- giustizia
- integrazione minore
- minore età
- motivi umanitari
- richiesta status apolide (rilascio)
- vacanze lavoro

è competente esclusivamente la Questura

QUANTO COSTA RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Sul modulo compilato va applicata una marca da bollo da €14,62 . Altri € 30 vanno pagati al momento della spedizione dell'assicurata.

Se si richiede un permesso di soggiorno per **più di 90 giorni** bisogna pagare anche un bollettino prestampato di **27,50 euro** per il costo del **permesso elettronico**.

Il Kit delle Poste.

Alle Poste può essere ritirato il **Kit** che contiene una busta (con striscia gialla per gli stranieri e blu per i comunitari), **due moduli** e le istruzioni.

La compilazione del **primo** modulo è obbligatoria. Il **secondo** modulo va compilato solo da chi ha un reddito o richiede un permesso per lavoro.

Se il permesso di soggiorno è richiesto anche per i familiari bisogna spedire una busta e un modulo compilato per ciascuno di loro (tranne per i figli minori di 14 anni).

Una volta compilata la domanda, è possibile consegnarla solo presso uno dei 5.332 uffici postali dotati di Sportello amico.

Per chi non ha il kit.

Chi non ha il kit può compilare la domanda di rilascio o di rinnovo **gratuitamente** anche presso i Patronati e i Comuni dove il servizio è presente. Anche in questi uffici, l'impiegato riempirà il modulo che poi lo straniero dovrà spedire **per posta con una raccomandata**.

N.B.: la **ricevuta che rilascia Poste Italiane, sostituisce il vecchio "cedolino"**. Con questa ricevuta, unita all'originale del permesso scaduto o al visto d'ingresso (se si tratta di primo rilascio), è possibile, in particolari periodi dell'anno stabiliti e disciplinati dalle autorità competenti, **tornare in patria**.

Anche i **minori di 14 anni**, regolarmente iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, potranno tornare temporaneamente nel proprio Paese di origine. In questo caso si potrà richiedere un **permesso di soggiorno provvisorio** con una validità limitata alla particolare circostanza.

Inoltre è possibile andare allo **Sportello unico per l'immigrazione**, istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo in ogni provincia italiana. In questo caso un impiegato compilerà la richiesta di permesso di soggiorno e la consegnerà allo straniero che la spedisce **per posta**.

Cosa fare dopo aver spedito il modulo.

Dopo aver fatto richiesta del permesso, l'interessato riceverà a casa una **comunicazione della questura** dove sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi munito delle fotografie e l'elenco di eventuali documenti mancanti. Se si tratta del primo ingresso verranno rilevate le impronte digitali.

Il **permesso elettronico** è una tessera magnetica simile ad una carta di credito, con un microchip e una banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale.

IN ATTESA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Gli stranieri in attesa del **rinnovo del permesso** di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Altre novità anche per chi ha figli **minori di 14 anni**.

Una circolare della Direzione centrale dell'immigrazione e delle polizia delle frontiere ha esteso al transito negli aeroporti degli Stati membri dell'Unione europea, fino al prossimo 30 ottobre, la possibilità già data alle condizioni stabilite dalla direttiva del Viminale del 5 agosto 2006 di uscire e far rientro nel territorio nazionale purché esibiscano:

- il passaporto in corso di validità, o altro documento di identità equipollente;
- la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oppure della carta di soggiorno;
- copia o originale del titolo di soggiorno scaduto e del quale è stato chiesto l'aggiornamento.

Francia, Spagna e Malta hanno esteso questa facilitazione anche agli stranieri che intendano avvalersi dei **collegamenti marittimi** tra questi Stati ed i Paesi di origine, sempre che si sia in possesso dei documenti sopra indicati.

Per chi ha presentato domanda per primo rilascio

Gli stranieri che hanno presentato la domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per ricongiungimento familiare e che sono in possesso della ricevuta di presentazione della domanda possono uscire e rientrare a condizione che:

- l'uscita ed il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen;
- lo straniero esibisca il passaporto o il documento di viaggio equipollente insieme al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta di Poste Italiane

- alla frontiera il personale addetto ai controlli metta il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla ricevuta delle Poste;

Un'altra circolare, emanata il 27 giugno 2007, stabilisce che chi ha figli minori di 14 anni può fare una richiesta alla questura che rilascerà un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio – e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.

PERMESSI PER SOGGIORNI BREVI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007 la legge n. 68 del 2007 **che abolisce i permessi brevi per visite, affari, turismo e studio**. Infatti, secondo la legge n. 68 del 2007, entrata in vigore il 2 giugno 2007, per l'ingresso in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei seguenti motivi:

- **visite**
- **affari**
- **turismo**
- **studio.**

Il testo di legge precisa inoltre che il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, ove richiesto. In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, viene introdotta una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.

Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità:

1. ingresso da una frontiera esterna all'area Schengen la dichiarazione è resa all'autorità di frontiera;
2. nel caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen la dichiarazione va presentata entro otto giorni al Questore della provincia in cui ci si trova.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza e salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, è prevista l'espulsione amministrativa. La medesima sanzione si applica anche qualora lo straniero, pur avendo presentato la dichiarazione di presenza, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

(Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo **indeterminato** e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il

kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Alla domanda è necessario allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi;
- 4 fotografie formato tessera, identiche e recenti;
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- un alloggio idoneo;
- non essere pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

- Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:
- avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare.

Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;

- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare.

La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Lo straniero deve dimostrare il seguente reddito:

NR. FAMILIARI (compreso il richiedente)	REDDITO NECESSARIO
2 (DUE)	IMPORTO ANNUO PARI ALL'ASSEGNO SOCIALE
3 o 4 (TRE o QUATTRO)	PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE
5 (CINQUE) E/O PIU' FAMILIARI	PARI AL TRIPLO DELL'IMPORTO ANNUO DELL'ASSEGNO SOCIALE

Con il **permesso di soggiorno UE** è possibile:

- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai **familiari** verrà rilasciato un permesso di soggiorno per **motivi di famiglia**.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:

- ⇒ per motivi di studio o formazione professionale;
- ⇒ per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- ⇒ per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione;
- ⇒ sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ⇒ i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno UE è revocato:

- ⇒ se acquisito fraudolentemente;
- ⇒ in caso di espulsione;
- ⇒ quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- ⇒ in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di **12 mesi** consecutivi;
- ⇒ in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- ⇒ in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a **6 anni**.

Fonti: **Polizia di Stato**

CONTRATTO DI SOGGIORNO

L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione, prevede la necessità per lo straniero di stipulare un contratto di soggiorno al fine di poter ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno è stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero. Il contratto di soggiorno può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; è necessario per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e domestico. Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, l'indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il livello di inquadramento, la retribuzione da corrispondere, il contratto collettivo di categoria di riferimento, nonché gli orari e la sede di lavoro.

Il contratto di soggiorno contiene, inoltre, l'impegno da parte del datore di lavoro a:

1. dichiarare la sussistenza di un **alloggio** per il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

2. impegnarsi al pagamento delle **spese di viaggio** per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
3. comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero. L'omissione di tale comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, il cui accertamento e irrogazione è di competenza del Prefetto.

Il contratto di soggiorno compilato sull'apposito **modello Q**, va **stipulato ogni volta che lo straniero muta attività lavorativa e va inviato al competente Sportello Unico per l'immigrazione** con lettera raccomandata entro 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.

Lo Sportello Unico provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata ed acquisisce il contratto agli atti dell'Ufficio. Possono essere effettuati gli accertamenti del caso, a campione, così come stabilito dalla legge.

Il datore di lavoro deve consegnare copia del contratto di soggiorno, completa della copia della ricevuta postale, al lavoratore.

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il lavoratore nel presenta la relativa istanza alla Questura deve esibire la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello. **La sussistenza di un contratto di soggiorno è infatti una delle condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

In caso di assunzione effettuata prima dell'introduzione del contratto di soggiorno è necessario integrare l'originario contratto di lavoro con un contratto di soggiorno. Tale contratto, redatto sull'apposita modulistica (**modello R**), deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., al competente Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Tale integrazione è necessaria per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nota: non è necessaria la stipulazione del contratto di soggiorno per i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo politico). In questi ultimi casi il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale riguarda il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

La richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

- dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;

- dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

La Questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Requisiti:

- parere del Procuratore della Repubblica, (solo nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo);
- programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero;
- adesione dello straniero al medesimo programma.

Questo tipo di permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo.

Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dell'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

PERMESSO CONTRO SFRUTTAMENTO SUL LAVORO

Con una circolare, il ministro dell'Interno Amato invita i Questori a valutare la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per protezione sociale, previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 286/1998, anche nei confronti di quegli immigrati verso i quali saranno accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento sul luogo di lavoro. Finora l'art. 18 veniva applicato principalmente nell'attività di contrasto dello sfruttamento sessuale.

Invito per turismo

Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Il cittadino, non comunitario (con un regolare permesso di soggiorno) può invitare per turismo un parente o amico che si trova all'estero.

Cosa occorre:

La lettera dell'invito deve contenere tutti i dati di chi fa l'invito e quelli di chi deve venire per turismo, il periodo del soggiorno e il motivo. Deve essere compilata dall'ospitante ed essere spedita alla persona che intende fare ingresso in Italia, assieme ad altri documenti che sono:

1. fotocopia della dichiarazione dei redditi dell'ospitante;
2. fotocopia di un documento di identità dell'ospitante (del permesso di soggiorno se l'ospitante è straniero);
3. fotocopia del contratto di affitto o del rogito, relativi all'abitazione che accoglierà l'ospitato.

Se l'ospitato non è in grado di dimostrare le risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia, l'ospitante può garantire tali risorse economiche tramite una fidejussione bancaria o un deposito a titolo cauzionale o ancora una polizza fidejussoria intestata alla persona invitata, stipulata presso una qualsiasi banca o assicurazione.

L'ammontare delle risorse economiche garantite varia in base al numero di giorni che l'invitato intende trascorrere in Italia.

La ricevuta della fidejussione bancaria o del deposito a titolo cauzionale o la polizza fidejussoria, devono essere inviate alla persona interessata che dovrà presentare la richiesta di visto all'ambasciata o consolato italiano all'estero.

Per il rilascio del visto la Rappresentanza diplomatica può chiedere, a sua discrezione, ogni altro elemento o documento ritenuto necessario per prevenire il pericolo dell'immigrazione illegale.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari sono le sole responsabili dell'accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto.

Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal "Comitato per la tutela dei minori stranieri", (art. 33 del testo unico n. 286/1998) sono requisiti necessari: a) l'assenso all'espatrio da parte di chi esercita la potestà genitoriale o da parte del tutore; b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

Cosa fare:

Una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia, lo straniero dichiara la sua presenza alla polizia di frontiera o, entro 8 giorni dall'ingresso, alla Questura.

INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO, SCAMBIO DI ALUNNI, TIROCINIO NON RETRIBUITO O VOLONTARIATO

Il decreto legislativo n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 settembre 2007, per l'attuazione della direttiva comunitaria sulle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, introduce alcune importanti modifiche al testo unico sull'immigrazione.

Ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito:

1. maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
2. ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, nell'ambito del contingente annualmente stabilito;
3. minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
4. minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali, approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali, per frequentare corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Il cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi, senza che sia necessario il visto, per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connesso, purché abbia i requisiti richiesti già elencati, e qualora nello stesso tempo:

- partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine, o sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni per motivi di studio in uno Stato membro dell'Unione europea;
- corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, attestante che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto

Ingresso e soggiorno per volontariato

È consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, che abbiano i seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

1. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione con le confessioni religiose;
2. organizzazioni non governative riconosciute;
3. associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno,

nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi, e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La domanda di nulla osta è presentata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura.

Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma; in nessun caso può avere una durata superiore a diciotto mesi.

LE NUOVE REGOLE PER I CITTADINI COMUNITARI E I LORO FAMILIARI

Diritto di soggiorno

Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n. 30/07, il quale attua la direttiva europea 2004/38/CE, ed è entrato in vigore lo scorso 11 aprile.

Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari non comunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.

Familiari

Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario:

1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio (in Italia, non essendo riconosciuta la convivenza, questa norma non si applica). i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner) di età inferiore a 21 anni o che abbiano più di 21 anni ma siano a carico dei familiari. gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner).
3. L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza, oppure del partner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile

attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato d'appartenenza, deve essere agevolato.

L'ingresso nel territorio nazionale

Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari non comunitari devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo sia richiesto, che deve essere rilasciato dall'autorità consolare italiana preposta, a titolo gratuito e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli

interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione.

Soggiorno inferiore a tre mesi

Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'Unione Europea e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari non comunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.

Soggiorno superiore a tre mesi

Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto solo al:

- ⇒ Lavoratore subordinato o autonomo.
- ⇒ Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato, per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale, che disponga di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria.
- ⇒ cittadino comunitario che disponga di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria (residenza elettiva);

Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che consiste in euro 5.061,68 per il 2007, tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario (aumenta in proporzione al numero delle persone).

Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.

Nel caso in cui il cittadino comunitario lavoratore:

1. subisca un infortunio o una malattia che lo renda inabile al lavoro;
2. si trovi in stato di disoccupazione dopo aver lavorato per oltre un anno in Italia, e risulti iscritto presso le liste tenute dal Centro per l'Impiego, ovvero abbia reso la dichiarazione di disponibilità all'assunzione;

3. successivamente alla scadenza del contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno risulti disoccupato ma iscritto presso le liste del Centro per l'Impiego;
4. segua un corso di formazione professionale comunque **non perde il diritto al soggiorno**.

Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è previsto il ricorso presso il Tribunale civile del luogo di dimora del richiedente.

Formalità amministrative da espletare al Comune

Al cittadino comunitario che soggiorni in Italia per un periodo superiore ai tre mesi si applicano le norme sul regolamento anagrafico della popolazione residente, a parità dei cittadini italiani. **Iscrizione anagrafica:**

Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di dimora, presentando la documentazione attestante:

- ⇒ l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
- ⇒ l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
- ⇒ risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
- ⇒ la copertura sanitaria;

La dimostrazione relativa al possesso di delle risorse economiche sufficienti può, inoltre, essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Anche i familiari dei cittadini dell'Unione Europea che decidano di soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:

- ⇒ passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- ⇒ la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- ⇒ l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.

Iscrizione anagrafica familiari non comunitari

I familiari non comunitari, prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale titolo di soggiorno possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al Comune prima dell'ottenimento della carta di soggiorno ma, in tal caso, la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.

Rilascio della ricevuta di iscrizione

Il Comune deve rilasciare immediatamente un'attestazione che contenga l'indicazione del nome del richiedente e del luogo di dimora. Le richieste di iscrizioni anagrafiche presentate dai familiari non comunitari sono trasmesse a cura degli uffici comunali alla Questura competente per territorio.

Pratiche amministrative da espletare in Questura

I cittadini comunitari e i familiari aventi la cittadinanza di uno stato dell'Unione europea, una volta che abbiano richiesto l'iscrizione anagrafica al Comune, non devono più recarsi in Questura per chiedere la carta di soggiorno Ce, abolita dalla legge italiana a seguito dell'attuazione della direttiva comunitaria.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

Solo i familiari di un cittadino dell'Unione Europea che siano cittadini non comunitari, sono tenuti a recarsi alla Questura competente per territorio di residenza per richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che verrà redatta secondo un particolare modello stabilito dal Ministero dell'Interno entro la fine dell'anno. Fino a tale momento, i familiari che siano cittadini non comunitari, dovranno richiedere il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, ossia il "Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo", che ha recentemente sostituito la carta di Soggiorno CE, direttamente in Questura o tramite la procedura Poste (utilizzando il kit con banda gialla).

All'atto della richiesta della carta di soggiorno per motivi familiari, il cittadino dovrà presentare:

- ⇒ passaporto o documento equivalente con visto di ingresso qualora richiesto,
- ⇒ quattro foto formato tessera
- ⇒ la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico;
- ⇒ l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario.

La carta così rilasciata avrà una durata di cinque anni dal momento del rilascio. Il titolare potrà assentarsi temporaneamente dal territorio italiano ma per periodi non superiori ai sei mesi l'anno. Solo in caso di assenze dovute all'assolvimento di obblighi militari, o per rilevanti motivi documentabili, quali ad esempio malattia, gravidanza o trasferte per motivi lavorativi, sono ammesse assenze fino a dodici mesi consecutivi.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari

Il diritto di soggiorno acquisito dal familiare si conserva nel caso di partenza del cittadino comunitario, di decesso o di scioglimento del matrimonio solo nel caso sussistano determinate condizioni: Cittadini

comunitari In tutti i casi i familiari comunitari possono continuare a soggiornare in Italia purché abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure abbiano un lavoro o siano iscritti ad un corso di studio.

Cittadini non comunitari

In caso di decesso del familiare comunitario, il cittadino non comunitario può rimanere sul territorio italiano solo se vi ha soggiornato per almeno un anno prima del decesso e, in ogni modo, solo a patto abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente (ha soggiornato per cinque anni continuativi sul territorio nazionale), a meno che disponga di risorse economiche sufficienti al sostentamento derivanti anche da attività lavorativa e di una copertura sanitaria. Solo se si tratta di figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nel caso i figli seguano un corso di studio, possono rimanere fino al termine del percorso di formazione o studio. In caso di divorzio o annullamento del matrimonio rimane il diritto di soggiorno per il coniuge non comunitario solo se nel caso di acquisizione del diritto al soggiorno permanente, ovvero nei seguenti casi:

- ⇒ il matrimonio sia durato almeno tre anni, ed i coniugi abbiano risieduto almeno un anno sul territorio italiano;
- ⇒ il coniuge straniero non comunitario abbia ottenuto l'affidamento dei figli o beneficia nei loro confronti di un diritto di visita;
- ⇒ il familiare sia coinvolto quale parte lesa in un procedimento penale per reati commessi all'interno dell'ambito familiare.

Conversione della carta di soggiorno di familiare in permesso di soggiorno

Nei casi di partenza o decesso del cittadino comunitario, quando manca il requisito del soggiorno annuale oppure nei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il familiare può chiedere la conversione della carta di soggiorno in un autonomo permesso di soggiorno.

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione Europea che abbia soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Pur non avendo raggiunto il periodo di soggiorno quinquennale, spetta il diritto di soggiorno permanente al :

- ⇒ cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, abbia raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque abbia 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che abbia soggiornato in Italia da almeno tre anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa;
- ⇒ cittadino comunitario, soggiornante da oltre due anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, abbia cessato di esercitare l'attività professionale. Nel caso di infortunio o di malattia professionale, relativi al lavoro svolto in precedenza al riconoscimento della incapacità, il cittadino comunitario

percepisca una rendita erogata da un'istituzione statale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.

- ⇒ lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre tre anni nel territorio nazionale, lavori in un altro paese dell'Unione Europea, pur continuando a risiedere nel territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.

Attestazione diritto di soggiorno permanente

Al Comune

Il cittadino che abbia maturato le condizioni di acquisizione del diritto di soggiorno permanente deve presentare una richiesta, producendo idonea documentazione che comprovi i requisiti richiesti, presso gli uffici del Comune di residenza.

Il Comune deve rilasciargli, entro 30 giorni, un attestato che certifichi la condizione di titolarità del diritto di soggiorno permanente che può essere sostituito anche da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.

Diritto di soggiorno permanente dei familiari

Lo stesso diritto di soggiorno permanente è riconosciuto ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che hanno soggiornato sul territorio per lo stesso periodo richiesto dalla legge nazionale (5, 3 o 2 anni) unitamente al cittadino dell'Unione.

Se il lavoratore comunitario muore prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente, i familiari possono comunque acquisire il medesimo diritto solo se il familiare deceduto soggiornava in Italia da almeno due anni; oppure se il decesso è stato causato da un infortunio o da una malattia professionale connessa all'esercizio dell'attività lavorativa; oppure se il coniuge a seguito del matrimonio con il cittadino dell'Unione Europea abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Attestazione diritto di soggiorno permanente per i familiari non comunitari

In Questura

I familiari, prima della scadenza della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, devono invece richiedere alla questura competente per territorio di residenza la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei", che deve essere rilasciata entro 90 giorni.

L'allontanamento dal territorio nazionale

L'ingresso e il soggiorno del cittadino comunitario e dei familiari può essere limitato da parte dello Stato italiano solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, e deve tener conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell'integrazione sociale e culturale. In caso di allontanamento, il provvedimento, adottato dal Ministero dell'Interno, deve essere motivato e tradotto nella lingua comprensibile al destinatario e contiene, oltre al termine per l'uscita dal territorio nazionale, un divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Nel caso il cittadino abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, resti in Italia, può essere disposto l'allontanamento coattivo. Nel caso rientri in Italia dopo essersi allontanato dal territorio, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con un ammenda da euro 500 a euro 5000 (ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato).

L'allontanamento può essere adottato anche quando vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno ed in questi casi è disposto dal Prefetto con atto motivato. Tale provvedimento non può contenere però un divieto di reingresso nel territorio nazionale.

Regime transitorio per chi, alla data dell'11 aprile scorso, fosse titolare di carta di soggiorno UE non ancora scaduta (non sono obbligati a presentarsi in anagrafe)

- ⇒ I cittadini comunitari che prima dell'entrata in vigore del decreto legge che ha sostituito al rilascio della carta di soggiorno l'iscrizione anagrafica (11 aprile scorso) siano in possesso della carta di soggiorno Ce e risultino già iscritti nei registri della popolazione residente, non hanno alcun obbligo di presentarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica, almeno fino alla scadenza della carta.
- ⇒ I cittadini comunitari che abbiano richiesto prima dell'11 aprile la carta di soggiorno direttamente alla Questura o tramite la procedura postale con il kit a banda gialla, e siano ancora in attesa di un riscontro, devono obbligatoriamente recarsi in Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica. E' sufficiente produrre, al posto della documentazione richiesta, la ricevuta di presentazione dell'istanza alla Questura (cedolino) o alle Poste (la ricevuta dell'assicurata) e una autocertificazione in merito al possesso delle condizioni richieste dal decreto per il riconoscimento del diritto di soggiorno.

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO

I visti di ingresso in Italia di cittadini non appartenenti all'Unione Europea per motivi di lavoro, sia esso autonomo o subordinato (anche stagionale), sono rilasciati entro il limite delle quote stabilite annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del Consiglio dei Ministri, previo coordinamento dei Ministeri e delle Commissioni Parlamentari competenti, determina con uno o più decreti annuali, le quote massime di stranieri extracomunitari da ammettersi sul territorio italiano per motivi di lavoro anche subordinato. I decreti annuali di programmazione dei flussi sono emanati nel rispetto dei criteri indicati dal documento programmatico triennale e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito all'andamento dell'occupazione a livello nazionale e regionale, per qualifiche o mansioni. La programmazione annuale dei flussi considera tutte le categorie di immigrati per motivi di lavoro compreso il lavoro autonomo cosicché le quote massime di autorizzazioni all'ingresso sono determinate tenendo conto anche dei visti concessi ad altro titolo, ma che consentono di svolgere in Italia attività lavorativa (ricongiungimento familiare , asilo e misure di protezione temporanea).

Titoli di precedenza

Nell'ambito delle quote, una corsia preferenziale è riconosciuta:

- ai cittadini dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto o sottoscriverà accordi o intese bilaterali in materia migratoria. A tali Stati verranno infatti assegnate quote riservate preferenziali.
- ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino al terzo grado in linea retta di ascendenza (vale a dire figli, nipoti e pronipoti di emigrati italiani), residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e inseriti in apposite liste tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

- agli stranieri che partecipino, nei Paesi di origine, alle attività di istruzione e formazione professionale istituite nell'ambito di specifici programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL LAVORO SUBORDINATO

Il permesso di soggiorno per lavoro è il titolo che consente ai cittadini stranieri extracomunitari di lavorare in Italia e di poter circolare liberamente all'interno dello **spazio Schengen**. Con questo titolo, è possibile svolgere nel nostro Paese attività lavorative di tipo stagionale, subordinato o autonomo. L'ufficio responsabile di tutti i procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro è lo **Sportello Unico per l'Immigrazione**, istituito in ogni Provincia italiana dalla **legge n. 189** del luglio 2002 e si può riassumere nei seguenti punti:

1. Richiesta di **nulla osta al lavoro** da parte del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia presso lo **Sportello Unico** (il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro è di quaranta giorni);
2. Una volta rilasciato il nulla osta al lavoro, il cittadino straniero residente all'estero può richiedere il **visto** di ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza;
3. Ottenuto il visto, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del **contratto di soggiorno**;
4. Contestualmente, presso lo Sportello Unico, il lavoratore compila la modulistica per la richiesta del **permesso di soggiorno**.

Richiesta di nulla osta al lavoro

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, presenta domanda nominativa di nulla osta al lavoro presso lo sportello unico competente per la provincia di residenza, o per sede legale dell'impresa o per luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il datore di lavoro non avesse diretta conoscenza del lavoratore straniero, può chiedere, presentando la stessa documentazione descritta in seguito, il nulla osta al lavoro per uno o più persone iscritte in apposite liste di cittadini stranieri predisposte da Paesi che abbiano sottoscritto intese con l'Italia secondo criteri fissati dal regolamento di attuazione.

La domanda deve essere corredata da:

- a) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
- b) proposta di **contratto di soggiorno**, con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso

datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

c) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione, nel termine di **quaranta giorni** dalla presentazione della richiesta, rilascia il nulla osta nel rispetto delle quote, avendo preventivamente sentito il parere del **questore**.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha una validità di **sei mesi** dalla data del rilascio.

Visto per Lavoro Subordinato

Lo Sportello unico, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione (compreso il codice fiscale del lavoratore) agli **uffici consolari italiani**, ove possibile in via telematica.

Altrimenti il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro al lavoratore all'estero, che si dovrà recare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per origine o stabile residenza, per presentare la domanda di visto di ingresso.

I documenti da corredare alla domanda di Visto sono:

- una foto tessera;
- nulla osta al lavoro;
- biglietti aerei;
- pagamento tasse consolare in contanti;
- prova della residenza presso la circoscrizione consolare (es. patente di guida, dichiarazione dei redditi, ecc.)
- passaporto valido;
- modulo di richiesta del VISTO (disponibile presso gli uffici consolari).

A discrezione degli uffici consolari, posso essere richiesti ulteriori documenti.

Il visto per lavoro subordinato è un visto nazionale o visto Schengen uniforme, ed è rilasciato da uno stato Schengen, quale l'Italia, in ottemperanza alla propria legislazione in materia di immigrazione. Con tale visto, è consentito l'ingresso in Italia per soggiorni di breve o lunga durata, per prestare attività lavorativa a carattere subordinato.

Il lavoratore, al momento della richiesta del proprio visto, può inoltrare contestuale domanda di visto anche per i propri familiari (**visto per familiari al seguito**). Altrimenti, una volta che il lavoratore si è trasferito in Italia, ed è titolare di un contratto di lavoro non inferiore all'anno, può richiedere il **visto per ricongiungimento familiare**.

Gli uffici consolari provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione.

Ingresso In Italia – Firma del Contratto di Soggiorno

Una volta ottenuto il visto, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore deve presentarsi presso lo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato dallo sportello unico a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e comunque non può superare i due anni.

rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

Alla scadenza del permesso di soggiorno, qualora continuino a sussistere i presupposti che avevano dato luogo al rilascio, lo straniero può avanzare istanza di rinnovo al Questore della provincia in cui dimora.

La richiesta deve essere presentata:

- 80 giorni prima della scadenza in caso di lavoro a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza in caso di lavoro a tempo determinato;
- 30 giorni prima della scadenza in caso di lavoro a carattere stagionale.

In sede di rinnovo sarà necessario dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (le cd. impronte digitali).

perdita del posto di lavoro

La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti.

Il lavoratore straniero può iscriversi nelle liste di mobilità o nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 442/2000 per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

LAVORO AUTONOMO

Per poter esercitare in Italia un'attività **non occasionale** di lavoro autonomo, a tempo determinato o indeterminato, è necessario ottenere il corrispondente VISTO PER "LAVORO AUTONOMO" (subordinato alle quote di ingresso).

Esiste anche la possibilità di convertire un permesso di soggiorno in corso di validità (anche se ottenuto per altri motivi), in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo (all'interno delle quote). Inoltre, è possibile ottenere il VISTO per lavoro autonomo al di fuori delle quote.

requisiti per l'ottenimento del visto per "lavoro autonomo" all'interno delle quote:

L'ottenimento del VISTO di ingresso in Italia è l'ultima fase della procedura di immigrazione preliminare ed è subordinato ad una serie di adempimenti, che verranno di seguito illustrati.

Il cittadino straniero può esercitare in Italia attività industriali, professionali, artigianali, commerciali, può costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie.

Il lavoratore straniero deve, innanzitutto, rispettare i seguenti requisiti:

disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;

essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta.

Per l'esercizio in Italia di un'attività imprenditoriale, in qualità di amministratore, socio, socio lavoratore, legale rappresentante (es. legale rappresentante di Ufficio di Rappresentanza), imprenditore individuale, ecc. Si premette che la società (di capitali, di persone, filiali di società estera in Italia, ufficio di rappresentanza, ecc.) dovrà essere preventivamente costituita in Italia e dovrà essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, tenuto conto anche dell'ottenimento delle licenze ed autorizzazioni necessarie.

Lo straniero che intende lavorare in Italia come lavoratore autonomo dovrà richiedere alla CCIAA competente, anche tramite procuratore, il "**Nulla Osta**" all'esercizio dell'attività in Italia e l'**attestazione circa le risorse economiche** necessarie per l'esercizio dell'attività (**parametri**).

Nel caso di attività di amministratore/socio di società già in attività l'attestazione riguardante i parametri non è necessaria.

Per l'esercizio di un'attività professionale che non richiede l'iscrizione ad albi o registri (ad esempio, nel caso in cui lo straniero abbia la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione/consulenza con una società italiana). La Camera di Commercio competente rilascerà in questo caso il Nulla Osta all'esercizio dell'attività economica (su richiesta dell'interessato, anche tramite procuratore).

Le persone fisiche che intendono esercitare quelle attività per cui è prevista l'iscrizione ad albi (avvocato, ingegnere, professioni nel campo sanitario ecc.) devono preventivamente richiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero della Giustizia o al Ministero della salute). Il Ministero competente dovrà rilasciare una **attestazione (non anteriore a 3 mesi)** che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. Tale attestazione può essere richiesta anche tramite proprio procuratore.

L'ordine professionale dovrà in seguito rilasciare l'attestazione riguardante le risorse economiche necessarie per l'esercizio dell'attività (**parametri**).

Avere a disposizione un'adeguata sistemazione alloggiativa, come ad esempio un'appartamento in locazione (il contratto di affitto dovrà essere regolarmente registrato), oppure un alloggio messo a disposizione da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia.

avere un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Soddisfatti i requisiti (e ottenuti i relativi documenti) elencati ai precedenti punti sottolineati, le successive fasi della procedura di immigrazione per motivo di lavoro autonomo sono così riassunte:

ottenimento del nulla osta dalla questura territorialmente competente

I documenti necessari per la domanda di Nulla Osta presso la Questura sono (l'elenco è solo indicativo):

- a) Domanda di Nulla Osta, indirizzata alla Questura competente;
- b) Documentazione rilasciata dalle competenti autorità, in base alla casistica elencata al paragrafo i);
- c) Attestazione riguardante i parametri, ossia le risorse economico/finanziarie descritta al paragrafo ii), ove necessaria;
- d) Contratto di consulenza o collaborazione, stipulato tra lo straniero e la società italiana;
- e) Copia di una formale dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante della società (o dal committente in caso di collaborazioni/rapporti di consulenza) nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
- f) Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- g) Dichiarazione rilasciata dal committente (per i professionisti o collaboratori) o dal legale rappresentante della Società (negli altri casi) che assicuri al cittadino straniero un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- h) Copia dell'ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi della società, da cui risulti che l'entità dei proventi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
- i) Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del cittadino straniero.

ottenimento del visto d'ingresso per "lavoro autonomo" presso l'autorità diplomatica o consolare competente per nazionalità o residenza del cittadino straniero

La domanda di Visto deve essere fatta personalmente, utilizzando la modulistica disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare.

Alla domanda di visto di ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà allegare la documentazione elencata al punto B), il Nulla Osta rilasciato

dalla Questura incluso. L'autorità diplomatico-consolare può richiedere ulteriori documenti oltre a quelli elencati, qualora rilevasse la necessità di accertare in modo più approfondito la documentazione esibita dal cittadino straniero.

Il Visto di ingresso per motivi di lavoro autonomo deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Per la modulistica, fare riferimento agli allegati ai punti B) e C) della stessa scheda per operatori e imprese.

richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere inoltrata alla Questura o al commissariato competente per dimora o residenza del cittadino straniero. La domanda deve essere redatta su un apposito modulo messo a disposizione dalla Questura.

Il permesso di soggiorno avrà una validità massima di 2 anni e potrà essere **rinnovato** se lo straniero sarà in grado di dimostrare di possedere **sufficienti mezzi di sostentamento** ed un'**abitazione** in Italia. E' altresì possibile fare la conversione del permesso di soggiorno da lavoro autonomo in lavoro subordinato.

L'elenco indicativo dei documenti da allegare alla domanda di permesso di soggiorno è il seguente:

tutti i documenti in copia devono essere presentati unitamente agli originali.

Documentazione richiesta per il rilascio del Permesso di Soggiorno per **Lavoro Autonomo**:

(In caso di ingresso con Visto specifico)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (da richiedere alla Questura competente)

- Quattro fotografie formato tessera, posa uguale
- Passaporto in corso di validità, da esibire in visione, più fotocopia delle pagine, relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza, visto ingresso e timbri di frontiera
- Una marca da bollo da Euro 10,33
- Tutti i documenti che si usano per la richiesta del Visto (*) (**)
- Cessione fabbricato/dichiarazione di ospitalità
- Contratto d'affitto registrato (se possibile)
- Se il contratto è in nome della società, lettera della società in cui si dichiara che l'appartamento è conferito in uso alla persona
- Lettera di richiesta da parte della società italiana

(*) Per i **titolari di Partita IVA**

- Attestazione dei parametri rilasciata dalla CCIAA o dall'ordine professionale
- Contratto stipulato con il committente in Italia
- Copia della dichiarazione di responsabilità
- Dichiarazione del committente in cui si attesta che il livello dei compensi è superiore al minimo per l'esenzione dal SSN

- Copia dell'ultimo bilancio con copia della ricevuta di deposito o copia della dichiarazione dei redditi della società
 - nulla osta questura
- (**) Per gli **amministratori di società**
- certificato CCIAA
 - Copia della dichiarazione di responsabilità
 - Dichiarazione del committente in cui si attesta che il livello dei compensi è superiore al minimo per l'esenzione alla SSN
 - Copia dell'ultimo bilancio con copia della ricevuta di deposito o copia della dichiarazione dei redditi della società
 - nulla osta Questura
 - nulla osta CCIAA
- (***) Per i **collaboratori o professionisti**
- certificato CCIAA
 - Copia della dichiarazione di responsabilità
 - Dichiarazione del committente in cui si attesta che il livello dei compensi è superiore al minimo per l'esenzione alla SSN
 - Copia dell'ultimo bilancio con copia della ricevuta di deposito o copia della dichiarazione dei redditi della società
 - nulla osta questura
 - nulla osta CCIAA o dell'ente competente (ad esempio Ministero della Giustizia o della Sanità)
 - contratto di collaborazione

la conversione del permesso ad altro titolo in lavoro autonomo

Un cittadino straniero titolare di un permesso rilasciato ad altro titolo può richiedere la conversione nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo alla Questura competente per territorio.

Alla richiesta deve essere allegata la presente documentazione:

- la dichiarazione preventiva attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'attività che lo straniero intende svolgere;
- l'attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura relativa ai parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere;
- l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro che la sua richiesta rientra nelle quote stabilite.

Al titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento.

LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE IN QUOTE

La procedura di immigrazione è finalizzata all'ingresso in Italia con un VISTO per lavoro subordinato, si svolge presso lo **sportello unico** per l'immigrazione e segue le stesse procedure previste per il lavoro subordinato. La nuova disciplina in materia di immigrazione (Testo Unico

286/98, come modificato dalla Legge 189/2002) subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula del contratto di soggiorno.

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione decorsi dieci giorni dalla comunicazione al centro per l'impiego, e non oltre 20 giorni dalla data della ricezione delle domanda da parte del datore di lavoro.

Il nulla osta al lavoro subordinato stagionale ha una validità da **venti giorni** a un massimo di **nove mesi** dalla data del rilascio (anche con riferimento di lavori da svolgere presso diversi datori di lavoro).

VISTO PER LAVORO SUBORDINATO

Lo Sportello unico, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione (compreso il codice fiscale del lavoratore) agli **uffici consolari italiani**, ove possibile in via telematica.

Altrimenti il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro al lavoratore all'estero, che si dovrà recare presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per origine o stabile residenza, per presentare la domanda di visto di ingresso.

I documenti da corredare alla domanda di visto sono:

- una foto tessera;
- nulla osta al lavoro;
- biglietti aerei;
- pagamento tasse consolare in contanti
- prova della residenza presso la circoscrizione consolare
- passaporto valido
- modulo di richiesta del VISTO (disponibile presso gli uffici consolari)

Il visto per lavoro subordinato è un VISTO NAZIONALE o VISTO SCHENGEN UNIFORME, ed è rilasciato da uno stato Schengen, quale l'Italia, in ottemperanza alla propria legislazione in materia di immigrazione. Con tale visto, è consentito l'ingresso in Italia per soggiorni di breve o lunga durata, per prestare attività lavorativa a carattere subordinato.

Il lavoratore stagionale non può richiedere il visto per familiari al seguito né il visto per ricongiungimento familiare, poiché la legge prescrive che il lavoratore deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato di almeno un anno.

Gli uffici consolari provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.

Ingresso in Italia – Firma del contratto di soggiorno

Una volta ottenuto il visto, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore deve presentarsi presso lo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato dallo sportello unico a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e comunque non può superare i nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

La Legge consente il rilascio, nel caso di impieghi ripetitivi, di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale (fino a tre annualità) allo straniero che dimostri di aver fatto ingresso in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni in materia di immigrazione.

Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia fatto rientro nel Paese di provenienza alla scadenza del permesso del soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo Stato che non abbiano mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Qualora se ne verificano le condizioni è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

CITTADINI STRANIERI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

a) Straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per l'assunzione di uno straniero che risiede in Italia con regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, si applica la procedura prevista per i cittadini italiani. Il datore di lavoro è tenuto però a comunicare l'assunzione entro cinque giorni alla Questura competente per territorio.

Qualora lo straniero venga assunto per lavoro domestico, l'assunzione deve essere comunicata, a cura del datore di lavoro, all'INPS sul modello LD/09.

b) Straniero non titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per un motivo diverso dal lavoro, può svolgere attività di lavoro subordinato, previa conversione del permesso di soggiorno. La richiesta di conversione deve essere effettuata presso la Questura competente per territorio.

INGRESSI FUORI QUOTE

ingressi per lavoro in casi particolari

Il Testo Unico sull'immigrazione prevede la possibilità di ingressi da parte di cittadini stranieri per motivi di lavoro al di fuori della normale programmazione dei flussi. Si tratta dei casi contemplati dall'articolo 27 del T.U. che definisce la fattispecie degli "ingressi per lavoro in casi particolari".

figure professionali contemplate dall'articolo 27 del t.u.

L'ingresso al di fuori delle quote è riservato ai lavoratori stranieri dotati di un'elevata professionalità e che, in generale, siano destinati a svolgere in Italia lavori limitati nel tempo.

Le figure professionali elencate nell'articolo 27 del T.U., primo comma, sono contraddistinte da lettere minuscole dell'alfabeto.

Articolo 27 del T.U., primo comma – categorie di lavoratori stranieri ammessi a lavorare in Italia al di fuori dei flussi di ingresso

- a). dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia
- b). lettori universitari
- c). professori universitari e ricercatori
- d). traduttori ed interpreti.
- e). collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno all'estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell'Unione europea.
- f). persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale.
- g). lavoratori che siano ammessi temporaneamente
- h). lavoratori marittimi.
- i). lavoratori dipendenti che siano temporaneamente trasferiti dall'estero in Italia
- j). lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero.
- k). personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto.

- l). ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento.
- m). artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
- n). stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.
- o). giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia.
- p). persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore con l'Italia, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi si scambi di giovani o "alla pari".
- q). infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Le autorizzazioni al lavoro rilasciate a norma dell'articolo 27 del T.U. hanno una validità di due anni. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. Ai fini del visto di ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro **90** giorni dal rilascio. L'autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno ottenuti al di fuori delle quote non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere riutilizzati per un diverso rapporto di lavoro. Unica eccezione è rappresentata dalla lettera **f)** del comma 1 dell'articolo 27: il permesso di soggiorno per motivi di studio e di **formazione** consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a venti ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuo di 1.040 ore. Inoltre, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, nei limiti delle quote.

DISABILI E CATEGORIE PROTETTE

Lo straniero che sia dichiarato invalido civile e sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o altro motivo che consenta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato), è iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, tenute presso gli Uffici provinciali del lavoro. Negli stessi elenchi sono iscritti i profughi che risultino disoccupati. Agli iscritti nelle liste suddette è riconosciuto un diritto di precedenza relativamente all'assunzione. Le aziende private con più di 50 dipendenti e le pubbliche amministrazioni con più di 35 dipendenti, infatti, sono tenute ad assumere una quota di personale (nella misura del 15%) attingendo dalle liste del collocamento obbligatorio.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o riacquistare **l'unità familiare**.

Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli allo Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora del richiedente. Si può richiedere il nulla osta in favore:

- del coniuge;
- dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio
- dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente o per le loro condizioni di salute;
- dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine o di provenienza.

La richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante:

- il reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; per più familiari il reddito deve essere rapportato alla composizione del nucleo stesso;
- la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL;
- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero;
- copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è titolari;
- se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito del richiedente deve essere pari o superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Lo straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Lo straniero che entra in Italia con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, entro otto giorni dal suo ingresso, deve compilare il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione. La Questura, poi, su richiesta dello Sportello Unico, si esprime sui motivi che eventualmente non consentono il soggiorno dello straniero in Italia. I requisiti relativi alla disponibilità del reddito e dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico.

Figli minori

Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età può essere rilasciato allo

straniero un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

LA SALUTE

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN A PARITÀ DI TRATTAMENTO CON I CITTADINI ITALIANI

I **cittadini stranieri non comunitari** hanno diritto alla tutela della salute e all'assistenza sanitaria, in base al principio di parità di opportunità. Coloro che sono in possesso del **permesso di soggiorno** possono quindi usufruire dell'assistenza sanitaria, iscrivendosi al Servizio Sanitario Nazionale secondo le stesse modalità dei cittadini italiani. Anche le persone **non in regola** possono rivolgersi ai medici o agli ospedali italiani per ottenere cure o per richiedere interventi di prevenzione della salute (assistenza in caso di gravidanza, richiesta di vaccinazioni, cura dei bambini), senza timore: la legge specifica che medici e personale sanitario hanno l'obbligo di fornire assistenza a chi ne ha bisogno e non possono denunciare una persona, anche se irregolare, che chiede aiuto.

ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI IN REGOLA CON I TITOLI DI SOGGIORNO

Hanno diritto i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che:

- abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- siano iscritti nelle liste di collocamento;
- siano detenuti ed internati;
- siano in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo per:
 - lavoro subordinato;
 - lavoro autonomo;
 - motivi familiari;
 - asilo politico;
 - asilo umanitario;
 - richiesta di asilo;
 - in attesa di adozione ed affidamento;
 - acquisizione della cittadinanza;
 - cure mediche nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di extracomunitari iscritti al SSN nelle more dell'iscrizione al servizio stesso.

Requisiti per l'iscrizione:

- ⇒ Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo per le motivazioni sopra descritte (Art. 34 T.U. 286/98);
- ⇒ Autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno;
- ⇒ Autodichiarazione del numero di codice fiscale.

Lo straniero è iscritto, unitamente con i familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora (domicilio indicato nel permesso di soggiorno).

In caso di variazione di domicilio abituale, lo straniero è tenuto a darne comunicazione alla ASL.

Per i lavoratori stagionali la ASL di iscrizione è quella del comune indicato sul permesso di soggiorno.

Durata dell'iscrizione:

- fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno;
- per il periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e l'ottenimento del rinnovo (attestato da ricevuta per rinnovo);
- fino ad annullamento del permesso di soggiorno per espulsione;
- fino alla modifica del permesso di soggiorno da cui consegua il venir meno dell'obbligo di iscrizione;
- illimitata in presenza di carta di soggiorno;
- per tutta la durata dell'attività lavorativa per il lavoratore stagionale.

Non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria:

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per affari;

i lavoratori extracomunitari non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sono in particolare esclusi i lavoratori individuati all'art. 27, comma 1, lettere a) i) q) del T.U. 286/99 e precisamente:

- 1) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- 2) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti all'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell' art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- 3) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche tranne che il permesso sia stato rilasciato a donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO

Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate del S.S.N:

1) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio;

2) gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esiti correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei punti a)-b)-c)-d)-e) del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98, ed esattamente:

a) la tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni obbligatorie nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A fronte delle sopraindicate prestazioni, lo straniero è tenuto a pagare le tariffe previste.

Le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche sufficienti sono erogate senza oneri a carico del richiedente fatta salva la quota di partecipazione alla spesa (ticket), ove previsti.

Tutte le prestazioni, le prescrizioni farmaceutiche e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l'utilizzo di un codice STP (Straniero temporaneamente presente) Tale codice è costituito da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 3 caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione, 3 per il codice ISTAT della struttura sanitaria erogante e 7 per il numero progressivo assegnato da ogni struttura). Il codice STP ha validità semestrale e viene rilasciato in sede di prima erogazione dell'assistenza dagli Uffici speditività delle Aziende ospedaliere e dalle strutture territoriali stabilite dalle Aziende USL contestualmente alla dichiarazione dello stato di indigenza. Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero. La struttura sanitaria deve, in ogni caso, provvedere, anche in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito. L'accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN

I cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria:

- a) sono tenuti alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un Istituto assicurativo italiano o straniero;
- b) possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN, dietro corrispettivo del relativo contributo la cui misura varia in proporzione al reddito percepito o allo status di condizione di studio o lavorativa;

Hanno diritto all'iscrizione volontaria:

- gli studenti;
- le persone alla pari;
- il personale religioso;
- i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- i dipendenti extracomunitari delle organizzazioni internazionali operanti in Italia fatti salvi gli accordi internazionali in materia;
- il personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari;
- i lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- altre categorie escluse dall'iscrizione obbligatoria.

Requisiti per l'iscrizione:

Permesso di soggiorno superiore a tre mesi tranne che per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;

- Autocertificazione di residenza o di effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato nel permesso di soggiorno in caso di prima iscrizione. Per gli studenti e le persone alla pari non è prevista l'acquisizione della residenza anagrafica;
- Autodichiarazione del numero di codice fiscale;
- Ricevuta del versamento relativo al contributo dovuto ai sensi del D.M. 8/10/86.
- Per gli studenti: certificato di iscrizione al corso di studio ed autocertificazione di non possedere redditi diversi da borse di studio o sussidi;
- Per i collocati alla pari: autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla pari con dichiarazione dell'ospitante.
- Lo straniero è iscritto negli elenchi degli assistibili della USL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato nel permesso di soggiorno.

Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. L'iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.

Non hanno diritto all'iscrizione volontaria:

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per:

- motivi di cura;
- motivi turistici.

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Attualmente, il cittadino comunitario che usufruisce dell'assistenza sanitaria in Italia, per non pagare direttamente e per intero le prestazioni, deve trovarsi in una di queste situazioni:

- essere iscritto al servizio sanitario nazionale (SSN);
- risultare assicurato presso uno Stato comunitario;
- essere titolare di un'assicurazione privata.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 3 febbraio 2007 n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004 concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari il ministero della salute ha stabilito quanto segue:

Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi

Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, nulla è innovato rispetto alle procedure in essere. La sola formalità richiesta per il cittadino comunitario, per soggiornare in Italia, è il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio; pertanto, non va presentata al Comune alcuna richiesta e non viene effettuata l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente per i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

Si rammenta che, ai fini dell'assistenza sanitaria, trova applicazione la innovativa comunitaria vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la ASL, acquisite agli atti le generalità dell'assistito e copia del suo documento di riconoscimento, potrà richiedere, d'ufficio, detto attestato all'istituzione competente dello stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione dovrà essere richiesto direttamente all'assistito che, ai sensi dell'art. 34 del Reg 574172, potrà richiedere il rimborso alla propria istituzione competente.

Soggiorno di durata superiore ai tre mesi

Il cittadino dell'unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell'unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia.

5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.

6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)

Di seguito si indicano ulteriori relative specificazioni

Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

Se il cittadino dell'unione è lavoratore, l'iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell'unione che però devono acquisire la carta di soggiorno).

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l'iscrizione deve essere a tempo indeterminato;

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l'iscrizione al SSN deve essere effettuata fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all'anno, o di anno in anno se di durata superiore; ciò per evitare di pagare la quota capitaria al medico di medicina generale per cittadini comunitari che hanno lasciato l'Italia senza darne notizia (o di cui non viene data notizia alla ASL),

Familiare, anche non cittadino dell'unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

Familiare di cittadino italiano;

Sono, considerati familiari:

1. il coniuge;
2. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge;
3. gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.

La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Si ritiene quindi che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare.

Possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia

Il cittadino dell'unione che ha soggiornato **legalmente e in via continuativa**, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che **comporta l'iscrizione a tempo indeterminato al SSN.**

L'iscrizione può essere effettuata presentando l'attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l'interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D. Lgs 3012007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno.

Secondo la citata circolare del Ministero dell'Interno, la condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l'iscrizione anagrafica dell'interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino

comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l'interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D. Lgs. 3012007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, o da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. La continuità è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del D. Lgs 30/2007. **Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale**

Il cittadino dell'unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, **mantiene la titolarità del diritto all'iscrizione** nelle seguenti ipotesi:

1. è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 ("Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lett.a)' legge 17 maggio 2001, n. 144" così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181").

2. è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

3. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato implica che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)

Rimangono sempre vigenti le norme per cui:

- 1) i Cittadini dell'unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.
- 2) i Cittadini dell'unione Europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dalla istituzione competente del loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria al SSN

Premesso che non c'è obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica da parte dei cittadini comunitari che si iscrivono al SSN in quanto in possesso dei requisiti (a meno che, ad esempio, non abbiano un modello E121), ai sensi del D. Lgs. 3012007, spetta al Comune effettuare il controllo circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario. Il cittadino comunitario che ha i requisiti per l'iscrizione al SSN, in prima ipotesi, può recarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica e, pertanto, l'ufficiale dell'anagrafe richiederà la documentazione con le informazioni che ritiene necessarie ai fini anagrafici. Tali informazioni però non sono sufficienti per l'iscrizione al SSN, pertanto, in ogni caso, il cittadino comunitario per tale iscrizione dovrà presentare alla ASL tutta la documentazione necessaria sottoindicata. In seconda ipotesi il cittadino comunitario, può scegliere di recarsi prima presso la ASL per l'iscrizione al SSN e poi, in secondo momento, può richiedere, se ritiene, l'iscrizione anagrafica. In ambedue i casi dovrà sempre presentare alla ASL la documentazione che giustifica l'iscrizione al SSN. Pertanto, sarà cura della ASL verificare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione al SSN. Si sottolinea che questa procedura è stata sempre effettuata fino ad oggi e la ASL dovrà sempre accertare che permangano i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al SSN. Ad ogni buon fine, nella successiva tabella vengono riassunti i criteri di iscrizione al SSN e la documentazione che il cittadino dell'unione o suo familiare deve presentare alla ASL nel caso sia già residente e debba mantenere il diritto, o nel caso non sia residente, come detto in precedenza, e quindi può richiedere, se ritiene, l'attestato di iscrizione anagrafica. :

INGRESSO IN ITALIA PER CURE MEDICHE

Chi vive all'estero e non è cittadino italiano e ha bisogno di recarsi in Italia per ricevere delle cure, deve prima ottenere l'apposito visto di ingresso e il relativo permesso di soggiorno da parte dell'ambasciata italiana del paese dove risiede o dimora. Gli interessati devono presentare:

- una dichiarazione attestante la struttura sanitaria prescelta, il tipo di cure, la data di inizio delle cure e la durata presunta;
- una dichiarazione attestante l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base delle spese presunte;
- una dichiarazione attestante la disponibilità di vitto e alloggio per il malato e il suo eventuale accompagnatore, compreso il periodo di degenza.

Il permesso di soggiorno per motivi di cura ha validità per la durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile in funzione delle cure.

VISITE SPECIALISTICHE

Per accedere alle visite specialistiche occorre esibire la richiesta del medico di base o del pediatra.

Per le visite odontoiatriche, ostetriche, ginecologiche, pediatriche ed oculistiche non è necessaria la richiesta del medico, così come per i casi di emergenza.

La visita specialistica è gratuita per

- l'immigrato regolarmente residente, disoccupato e iscritto all'ufficio di collocamento, con familiari a carico, con un reddito inferiore ai minimi previsti dalla legge;
- i bambini di età inferiore a 6 anni;
- i titolari della pensione sociale con familiari a carico.

VACCINAZIONI

Le vaccinazioni obbligatorie per i bambini sono quelle: antipolio, antitetanica, antidifterica e contro l'epatite.

Per gli adulti alcune vaccinazioni sono consigliate in base al lavoro svolto.

Per le vaccinazioni occorre presentarsi in ambulatorio nell'orario previsto.

N.B. È bene che il genitore o chi si sottopone a vaccinazione porti un documento di riscontro delle vaccinazioni già avvenute.

CONSULTORI

Nei consultori lavorano medici, assistenti sociali e psicologi che aiutano a risolvere i problemi dell'individuo, della coppia e della famiglia. L'immigrato può recarsi per effettuare visite e colloqui senza ricetta del medico, per avere consigli sulla salute e sulla prevenzione di malattie e di gravidanze indesiderate. I medici possono inoltre prescrivere medicine o autorizzare l'interruzione di gravidanza.

Tutti i servizi dei consultori sono gratuiti.

LE INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE

INDENNITÀ DI MOBILITÀ

L'indennità di mobilità è una misura a sostegno del reddito erogata a favore dei lavoratori licenziati da parte di un'impresa ammessa al trattamento straordinario salariale che non possa reimpiegare tutti i lavoratori sospesi o non riesca a trovare misure alternative.

I beneficiari

Hanno diritto all'indennità i lavoratori in mobilità, iscritti nelle apposite liste, in seguito a:

- licenziamento per riduzione di personale o per la trasformazione dell'attività lavorativa;
- licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
- esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
- licenziamento collettivo per le imprese con più di 15 dipendenti.

Requisiti richiesti:

- iscrizione alle liste di mobilità;
- assunzione con contratto a tempo indeterminato con le seguenti qualifiche: operaio, impiegato, quadro;
- anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).

Come ottenere l'indennità di mobilità

L'interessato deve presentare all'ufficio di collocamento domanda di concessione dell'indennità indirizzata all'INPS, allegando il modulo DS 22 compilato dall'ultimo datore di lavoro, entro 68 giorni dal licenziamento.

L'importo e la durata dell'indennità di mobilità

L'indennità è corrisposta entro limiti massimi stabiliti ogni anno tramite decreto ministeriale.

In generale però essa è erogata secondo i seguenti criteri:

- Per i primi 12 mesi l'indennità corrisponde al 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato;
- Nei periodi successivi essa corrisponde all'80% del trattamento CIGS.

La durata dell'indennità varia in relazione alla tipologia del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.

ETA' DEL LAVORATORE	AZIENDE DEL CENTRO NORD	AZIENDE DEL MEZZOGIORNO
fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi
da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi
da 50 anni	36 mesi	48 mesi

Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e contribuzione l'indennità di mobilità viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.

Sospensione e perdita del diritto all'indennità di mobilità

L'indennità è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Il beneficiario perde il diritto all'indennità se:

- viene cancellato dalle liste mobilità;
- viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
- raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione è un beneficio economico spettante al lavoratore che ha perso il lavoro involontariamente a seguito di licenziamento, sciopero o serrata o perché il lavoro non era stabile.

L'indennità è erogata mensilmente dall'INPS, attingendo da una parte di contributi previdenziali, che costituiscono l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, già versati dal datore di lavoro.

L'indennità di disoccupazione non spetta se i lavoratori sono in possesso di permesso di soggiorno stagionale.

Esistono più tipologie di indennità di disoccupazione:

- l'indennità di disoccupazione ordinaria;
- l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
- l'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale per l'agricoltura;
- l'indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia.

Indennità di disoccupazione ordinaria

I beneficiari e i requisiti.

Hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria tutti i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- avere almeno 52 settimane di contribuzione, nei due anni che precedono la data di cessazione del periodo di lavoro;
- essere iscritti nelle liste di disoccupazione;
- avere almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS.

N.B. Il primo contributo INPS deve essere stato versato almeno due anni prima della fine dell'ultimo rapporto di lavoro. Ai fini della maturazione dell'anno e dell'anzianità assicurativa, il periodo di lavoro prestato in qualità di apprendista non è valido.

Come ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria.

La domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione va compilata sugli appositi moduli da ritirare presso le sedi INPS e consegnata entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, allegando i seguenti moduli:

- modulo DS 21 a cura dell'ex lavoratore;
- modulo DS 22 a cura dell'ultimo datore, per attestare il versamento dei 52 contributi settimanali.

La durata e l'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

La durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria è di 180 giorni, ma per coloro che alla data del licenziamento hanno compiuto 50 anni, essa è prolungata fino a 270 giorni.

L'importo è pari al 40% della media delle retribuzioni lorde, percepite nell'ultimo trimestre antecedente il licenziamento.

Perdita del diritto all'indennità.

Il diritto all'indennità di disoccupazione cessa quando:

- il lavoratore ha percepito tutte le 180 giornate di indennità;
- il lavoratore viene avviato ad un altro lavoro;
- il lavoratore viene cancellato, per qualsiasi motivo, dalle liste dei disoccupati;
- il lavoratore diventa titolare di una prestazione pensionistica diretta (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, pensione d'inabilità o assegno di invalidità).

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

I beneficiari e i requisiti.

Spetta al lavoratore che non avendo maturato 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, possa far valere uno o più rapporti di lavoro subordinato per un totale pari o superiore a 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente.

L'interessato deve avere inoltre maturato almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Diversamente dalla disoccupazione ordinaria, in questo caso non è obbligatorio essere iscritti nelle liste di disoccupazione.

Come ottenere l'indennità.

L'ex lavoratore deve presentare domanda all'INPS dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si chiede l'indennità.

Indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura

I beneficiari.

L'indennità ordinaria per l'agricoltura spetta:

- agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

I requisiti:

- il richiedente deve essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
- deve avere almeno 2 anni di anzianità nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- deve avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

L'importo e la durata dell'indennità.

L'indennità è corrisposta:

- nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;
- per un numero di giornate pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.

La procedura per ottenere l'indennità.

Occorre presentare domanda all'INPS dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si chiede l'indennità.

Indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura

I beneficiari.

Spetta agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli.

I requisiti.

Per ottenere l'indennità occorrono, oltre i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio):

- da 101 a 105 giornate di attività lavorativa nell'anno come dipendente agricolo;
- almeno 151 giornate di attività lavorativa nell'anno come dipendente agricolo e non agricolo.

L'importo e la durata dell'indennità.

L'indennità di disoccupazione speciale per l'agricoltura viene corrisposta per un massimo di 90 giorni:

- nella misura del 40% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero per attività lavorativa nell'anno compresa tra 101 e 150 giornate come dipendente agricolo;
- nella misura del 66% per attività lavorativa nell'anno per almeno 151 giornate come dipendente agricolo e non agricolo.

Come ottenere l'indennità.

La domanda va presentata all'INPS dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello per cui si chiede l'indennità.

Indennità di disoccupazione speciale per l'edilizia

I beneficiari.

L'indennità speciale di disoccupazione per l'edilizia, spetta al lavoratore licenziato da impresa edile anche artigiana nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda;

- ultimazione del cantiere o delle fasi lavorative per le quali il lavoratore era impegnato;
- riduzione di personale.

I requisiti.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- deve far valere almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali nel biennio precedente il licenziamento;
- occorre l'iscrizione nelle liste di disoccupazione subito dopo il licenziamento.

La durata.

Il trattamento speciale è pagato ogni mese dall'INPS e decorre:

- dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.

Come ottenere l'indennità.

L'ex lavoratore deve presentare domanda all'INPS entro 2 anni dal licenziamento.

Perdita del diritto all'indennità.

Il diritto all'indennità di disoccupazione per edilizia cessa quando l'interessato:

- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- inizia un nuovo lavoro;
- si cancella, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

IL SISTEMA PREVIDENZIALE

Ai lavoratori extracomunitari si applicano le disposizioni assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori italiani.

Pertanto i lavoratori extracomunitari che lavorano regolarmente in Italia come dipendenti, autonomi, parasubordinati, liberi professionisti e imprenditori, hanno la possibilità di ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani. La legge 335/1995 è intervenuta in materia pensionistica, per modificare l'assetto generale del sistema previdenziale e il criterio di calcolo dell'importo della pensione, che passa, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, **dal sistema retributivo** (in base alle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro) **al sistema contributivo** (basato sull'importo dei contributi versati in tutta la carriera lavorativa e rivalutati nel tempo).

Per i lavoratori assunti prima della stessa data si applica il sistema misto.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:

- età minima;
- contribuzione minima;
- cessazione dell'attività lavorativa (non per i lavoratori autonomi).

Nel sistema contributivo i requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia sono i seguenti:

- età variabile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne;
- almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.

Nel sistema retributivo i requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia sono i seguenti:

- 65 anni di età per gli uomini, 60 anni per le donne. Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne;
- almeno 20 anni di contribuzione.

Come richiedere la pensione.

E' necessario compilare il modulo VO1 in distribuzione presso le sedi INPS o presso gli Enti di patronato, allegando i certificati o le dichiarazioni sostitutive necessarie.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Pensione di anzianità per lavoratore dipendente

La pensione di anzianità è un trattamento previdenziale che si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

I requisiti.

I requisiti richiesti sono:

- 57 anni di età e 35 anni di contribuzione esclusi quelli versati per malattia e disoccupazione;
- oppure qualunque età e 37 anni di contribuzione, che diventeranno 40 anni dal 2008 (rientra anche la contribuzione per l'indennità di malattia e di disoccupazione).

Per avere diritto alla pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro.

Pensione di anzianità per lavoratore autonomo

I requisiti richiesti sono:

- 58 anni di età e 35 di contribuzione;
- oppure qualunque età e 40 anni di contributi;
- non è necessario far cessare l'attività lavorativa.

Come ottenere la pensione.

Occorre compilare il modulo VO1 in distribuzione presso le sedi INPS e presso gli Enti di Patronato e ivi riconsegnarlo.

PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti è un trattamento previdenziale che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Ne esistono due tipologie:

- di reversibilità: se il defunto era già titolare di pensione;
- indiretta: se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa. La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

I beneficiari:

- il coniuge sia separato che divorziato;
- il coniuge separato con addebito gode della pensione solo se titolare di assegno alimentare;
- in caso di divorzio, l'ex coniuge ha diritto alla pensione se è titolare di assegno di divorzio, se non si è risposato, purché il soggetto deceduto fosse iscritto all'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'ex coniuge ha diritto alla pensione anche se il defunto era risposato: in questo caso l'INPS deve dividere la pensione tra l'ex coniuge ed il coniuge attuale, dopo apposita sentenza del Tribunale;
- i figli che al momento della morte del genitore siano: minorenni; studenti di scuola media superiore o professionale fra i 18 e i 21 anni a carico dei genitori in vita; studenti universitari per tutta la durata del corso legale di studi, fino ai 26 anni di età, se a carico del genitore in vita; inabili, a carico del genitore e di qualunque età; i nipoti minori non economicamente autosufficienti, che siano stati a carico del defunto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti del deceduto, la pensione spetta: ai genitori con più di 65 anni, che non hanno una pensione e siano stati a carico del defunto; oppure, in mancanza anche dei genitori del

defunto, la pensione ai superstiti spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che al momento del decesso siano inabili al lavoro, a carico del deceduto e senza pensione.

Come ottenere la pensione.

Il richiedente deve presentare domanda, all'INPS o tramite gli Enti di Patronato, compilando l'apposito modulo S01.

ASSEGNO SOCIALE

I beneficiari

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale spettante a coloro che non posseggono un reddito o il cui reddito annuo non superi l'importo dell'assegno sociale stesso moltiplicato per 13 mensilità. Se il richiedente è coniugato, il reddito del coniuge si cumula con quello del richiedente e i redditi complessivi non devono superare l'importo delle 13 mensilità dell'assegno sociale, moltiplicato per due, pena la mancata concessione della prestazione. Se il reddito personale, o il reddito complessivo dei due coniugi, è inferiore ai limiti suddetti, l'INPS concede la quota differenziale fra il reddito posseduto e l'importo dell'assegno sociale.

I requisiti:

- 65 anni di età;
- possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno;
- residenza abituale ed effettiva in Italia.

Come richiedere l'assegno.

Il richiedente deve presentare domanda, all'INPS o tramite gli Enti di Patronato, indicando il reddito presunto dell'anno in corso, sulla base del reddito percepito nell'anno precedente.

PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI

I beneficiari.

Gli invalidi civili sono i soggetti che, ai sensi della Legge 118/71, risultano affetti da minorazioni fin dalla nascita o acquisite e da difetti sensoriali e funzionali, tali da ridurre in modo permanente, la capacità lavorativa del soggetto di almeno un terzo.

L'INPS, inoltre, riconosce la pensione di invalidità civile anche ai sordomuti e non vedenti.

I requisiti.

L'extracomunitario che intende far domanda per l'ottenimento della pensione di invalidità civile deve:

- possedere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno;
- non deve possedere un reddito, oppure quest'ultimo non deve superare determinati limiti annuali.

Come richiedere la pensione.

Per ottenere la pensione, occorre sottoporsi a visita medica presso la competente Commissione medica ASL e compilare il modulo in distribuzione.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori autonomi e dipendenti affetti da infermità, fisica o psichica.

I requisiti:

- infermità fisica e mentale tale da provocare un'assoluta e permanente inabilità al lavoro;
- anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni, di cui almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti la domanda.

Incompatibilità.

La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cessazione dello stato di lavoratore agricolo, dipendente, libero professionista, autonomo.

Il richiedente deve inoltre rinunciare agli altri trattamenti contro la disoccupazione o integrativi della retribuzione.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

Il titolare della pensione di inabilità può richiedere anche un assegno per l'assistenza personale e continuativa quando non riesca a camminare senza l'aiuto di un accompagnatore o non riesca a svolgere le normali attività quotidiane.

Come ottenere l'assegno.

Prima di attivare la pratica per l'ottenimento della pensione, occorre sottoporsi ad una apposita visita medico-sanitaria.

Successivamente, occorre presentare o all'INPS o tramite Ente di patronato:

- il modulo apposito Inab. 1;
- il modello SS3 compilato dal medico del lavoratore;
- certificati o dichiarazioni sostitutive necessarie.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L'assegno di invalidità spetta ai lavoratori autonomi o dipendenti affetti da infermità fisica o psichica che non sia totalmente inabilitante al lavoro.

I requisiti:

- infermità fisica o mentale che riduce a meno di un terzo la capacità lavorativa del richiedente in relazione ad attività confacenti le sue attitudini;
- 5 anni di assicurazione e contribuzione, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni prima della domanda.

Come ottenere l'assegno.

Ai fini dell'ottenimento della pensione, occorre sottoporsi ad una apposita visita medico-sanitaria.

Successivamente, occorre presentare o all'INPS o tramite Ente di patronato:

- il modello I01;
- il modello SS3 compilato dal medico del lavoratore;
- certificati o dichiarazioni sostitutive necessarie.

L'assegno può essere concesso per 3 anni ed è confermabile per periodi della stesa durata.

Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

Invalidità e pensionamento

Al compimento dell'età richiesta dalla legge l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia sempre che il titolare possieda i requisiti contributivi e non svolga attività lavorativa dipendente.

FONDO DI PREVIDENZA PER LE CASALINGHE

Presso l'INPS è stato istituito un Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, spesso denominato "Fondo casalinghe", presso il quale versare la contribuzione utile a conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità, secondo i requisiti previsti dalla legge.

I beneficiari:

- le casalinghe già iscritte alla "Mutualità pensioni" fino al 31/12/1995, dal 1° gennaio 1997 verseranno automaticamente i contributi nel nuovo Fondo;
- tutti coloro che, uomini e donne, di età compresa fra i 15 e i 65 anni, svolgono un'attività legata a responsabilità familiare, cioè lavoro domestico, non subordinata e non retribuita, possono volontariamente iscriversi al Fondo;
- tutti coloro che, uomini e donne, svolgono un'attività lavorativa con orario ridotto, tale da ridurre il periodo assicurativo ai fini del diritto alla pensione.

I requisiti

Il richiedente non deve svolgere attività dipendente o autonoma, se non nell'ipotesi di lavoro con orario ridotto.

Il richiedente non deve essere titolare di pensioni dirette, tranne quella di reversibilità.

Come iscriversi

Chi si iscrive al Fondo casalinghe per la prima volta può farlo nei seguenti modi:

- tramite l'apposito modulo distribuito presso le sedi dell'INPS;
- tramite il call center INPS, al numero telefonico 16464;
- tramite il sito internet www.inps.it.

L'iscrizione al Fondo casalinghe comporta il versamento di un contributo mensile a importo libero, oppure pari ad almeno 25,82 € mensili, fino a

raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità, da effettuarsi tramite bollettino postale.

Quando richiedere la pensione

Raggiunto un determinato ammontare di contributi si ha il diritto a percepire la pensione di vecchiaia o di inabilità quando si hanno i seguenti requisiti:

- la pensione di vecchiaia può essere chiesta a 57 anni di età con 5 anni di contributi se l'importo della pensione calcolato raggiunge il valore dell'assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario, a prescindere dall'importo della pensione di vecchiaia, occorrono 65 anni di età;
- la pensione di inabilità può essere chiesta in caso di permanente ed assoluta impossibilità al lavoro e con almeno 5 anni di contribuzione.

Il ricorso

Se l'INPS rigetta la domanda per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di inabilità, il richiedente può presentare ricorso al Comitato provinciale INPS, in carta libera entro 90 giorni dalla data di ricevimento del diniego.

Il ricorso, al quale si devono allegare i documenti utili al riesame, può essere presentato personalmente, o tramite Ente di Patronato, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente allo sportello INPS.

Trattamento pensionistico per lavoratori rimpatriati

Il lavoratore extracomunitario che intenda definitivamente fare rientro in patria dopo aver lavorato in Italia, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne (indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità) al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Dunque lo straniero per il quale siano stati versati anche meno di cinque anni di contributi potrà riscattarli, ma al solo raggiungimento dei 65 anni di età.

N.B. Un trattamento diverso è invece previsto per il lavoro a carattere stagionale. In caso di rimpatrio, infatti, il lavoratore stagionale può trasferire i contributi versati in Italia all'istituto d'assicurazioni dello Stato di provenienza. In caso di un successivo ingresso in Italia è anche possibile ricostruire la posizione contributiva.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori con familiari a carico hanno diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare, sulla base del reddito del nucleo familiare.

L'extracomunitario con familiari a carico può disporre dell'assegno per il nucleo familiare se questi risiedono in Italia, oppure se il paese di cui è cittadino lo straniero offre pari trattamento ai cittadini italiani, o se esiste una convenzione in materia di trattamenti familiari fra l'Italia ed il suo paese d'origine.

I beneficiari, anche con contratto part-time, sono:

- i lavoratori dipendenti in attività e i titolari di pensioni e di prestazioni previdenziali per lavoro dipendente;
- i lavoratori dipendenti assistiti per: TBC, disoccupazione, CIG, mobilità, malattia e maternità;
- i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;
- i lavoratori dell'industria ed i marittimi in congedo matrimoniale;
- i richiamati alle armi;
- iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta e liberi professionisti).

I requisiti.

Il requisito richiesto per l'ottenimento dell'assegno è il possesso di un reddito familiare complessivo che non superi i livelli di reddito stabiliti da apposito decreto Ministeriale, correlato al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il reddito familiare da prendere in considerazione è dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno nel quale si chiede l'assegno.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso un solo assegno.

Come ottenere l'assegno.

Il lavoratore che intende fare richiesta di ottenimento dell'assegno familiare, deve presentare domanda presso:

- il proprio datore di lavoro nel caso di lavoratore dipendente, tranne per operai agricoli e colf;
- l'INPS, per tutti gli altri lavoratori e pensionati sull'apposito
- modulo ANF/DIP.

Chi eroga l'assegno:

- il datore di lavoro con la retribuzione;
- direttamente l'INPS per le colf, gli operai agricoli, i disoccupati.

ASSEGNO FAMILIARE

L'assegno familiare spetta ai lavoratori con familiari a carico con un determinato livello di reddito.

I beneficiari:

- coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;

- i pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
- Gli assegni spettano per i seguenti componenti il nucleo familiare:
- coniuge anche se legalmente separato, ma solo per i pensionati delle gestioni speciali;
- figli, fratelli, nipoti e sorelle se conviventi, a carico del richiedente e: minorenni, inabili al lavoro, studenti fino a 21 o 26 anni.

I requisiti.

Per ottenere l'assegno familiare, occorre che i familiari del richiedente siano a carico di quest'ultimo, cioè che abbiano un reddito personale mensile che non superi un determinato limite, stabilito con decreto Ministeriale.

Inoltre, anche il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare un determinato importo

Come ottenere l'assegno.

La domanda di ottenimento dell'assegno si presenta tramite l'apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli INPS o gli Enti di patronato.

Fondo di rimpatrio del lavoratore indigente

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, numero 943 ha istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

I beneficiari e i requisiti.

I lavoratori extracomunitari aventi regolare permesso di soggiorno che abbiano versato almeno un contributo obbligatorio possono richiedere l'intervento del Fondo a condizione che siano privi di mezzi economici: il parametro di riferimento che individua la mancanza di mezzi economici è il possesso di un reddito che consenta di beneficiare della pensione sociale, ovvero un reddito al di sotto della minima sussistenza.

Sono invece esclusi dalla prestazione: i lavoratori frontalieri, gli stranieri presenti per motivi di studio o formazione professionale, coloro che lavorano per imprese che operano temporaneamente in Italia, coloro che lavorano per istituzioni internazionali, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli stranieri per i quali sono previste forme più vantaggiose.

Il lavoratore deve presentare domanda all'ufficio provinciale dell'INPS sul modello RIMP/1 allegando:

- copia autenticata del passaporto;
- copia dell'ultima busta paga o altra documentazione comprovante il versamento dei contributi o dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro attestante il rapporto lavorativo;
- dichiarazione di responsabilità attestante la mancanza dei mezzi economici per rimpatriare, che verrà poi sottoposta ai dovuti accertamenti. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal familiare che richiede il rimpatrio della salma del lavoratore deceduto.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo di rimpatrio si accetta anche il permesso di soggiorno scaduto purché la scadenza non abbia superato i sei mesi.

L'INPS si assume il costo del biglietto per il mezzo di trasporto necessario al rimpatrio, in particolare del biglietto aereo in classe economica più il biglietto di nave o treno, in seconda classe, fino a destinazione. In caso di

rimpatrio di lavoratore deceduto in Italia, l'INPS si assume l'onere del costo di trasferimento della salma tramite agenzia funebre.

DETRAZIONI IRPEF PER FIGLI E CONIUGI DI STRANIERI

Gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia possono richiedere dal 25-09-2007 le detrazioni Irpef per figli e coniugi a carico. La disposizione è prevista dalla Finanziaria per il 2007 nel regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2007, n. 210. Le regole, valide per ottenere le detrazioni negli anni 2007, 2008 e 2009, variano in base alla provenienza del lavoratore straniero.

I cittadini dell'Unione europea e quelli che hanno aderito all'accordo sullo spazio economico europeo possono presentare una autocertificazione che dovrà evidenziare il reddito inferiore alla soglia prevista, il mancato beneficio di detrazioni in altri Paesi, il grado di parentela del familiare e l'indicazione del mese nel quale si sono verificate e sono terminate le condizioni richieste.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per i cittadini non comunitari la documentazione può essere prodotta mediante:

a) l'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;

oppure

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

oppure

c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Fra le regole da rispettare, il coniuge o i figli o comunque i familiari a carico dovranno avere redditi inferiori a 2.840,52 euro (compresi anche quelli prodotti oltre confine) e non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. La documentazione si consegna al datore di lavoro che ne terrà conto nelle trattenute fiscali in busta paga. L'Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, potrà richiedere la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale del Paese di residenza che attesti la sussistenza delle condizioni che sono state autocertificate o dimostrate con la documentazione diplomatica.

ANAGRAFE E DOCUMENTI

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Lo straniero maggiorenne in regola con il permesso di soggiorno deve iscriversi all'anagrafe del Comune nel quale stabilisce la propria residenza recandosi personalmente all'Ufficio anagrafe del Comune e dichiarando l'indirizzo del luogo dove vive.

Come puoi iscriverti

Per poterti iscrivere all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.

All'anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni.

Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:

- permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
- passaporto in corso di validità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc).
- Tali documenti devono essere alternativamente:
- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;
- originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta è fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

- Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.
- Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio.
- Se non sei iscritto all'anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.
- Sei poi tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di

residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.

- La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno hai l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.

Iscrizione anagrafica anche per famiglia in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno

Con circolare n. 43 del 2 agosto 2007, il ministero dell'Interno - Direzione centrale per i Servizi demografici - ha dato indicazione agli uffici di anagrafe di procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano fatto domanda del primo permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Questo atto è stato assunto dal ministero dell'Interno in analogia con la possibilità data, sulla base della direttiva del ministro Amato del 20 febbraio 2007, di iscrizione anagrafica per coloro che sono entrati in Italia per motivi di lavoro.

L'iscrizione anagrafica è un atto importante perché con esso si matura, col tempo di iscrizione, il diritto ad accedere ad alcuni servizi pubblici.

RESIDENZA E VARIAZIONE

Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire.

Dovrai, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare:

- un tuo documento di identità personale in corso di validità;
- il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
- patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo dove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo.

Per cambiare indirizzo

Se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del tuo Comune di

residenza, presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

Cancellazione dall'anagrafe

Ricorda che verrai cancellato dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza:

- per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione o quando, a seguito di ripetuti accertamenti, sei risultato irreperibile;
- per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

CARTA D'IDENTITÀ

Con due circolari emesse recentemente il ministero ha chiarito alcuni quesiti. La prima circolare, la 16/2007, prevede che il cittadino straniero in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro ha il diritto di iscriversi all'ufficio anagrafe del Comune e quindi ottenere la carta d'identità. La circolare recepisce la direttiva del 20 febbraio scorso, secondo la quale la ricevuta rilasciata dalle Poste per la richiesta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente di godere degli stessi diritti che offre il permesso stesso. Per chiedere l'iscrizione all'anagrafe del Comune bisogna presentare:

- il contratto di soggiorno firmato allo Sportello unico
- la ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della spedizione della domanda di permesso
- copia della domanda di permesso presentata allo Sportello unico

La seconda circolare, la 17 del 2007, chiarisce invece che anche i cittadini stranieri che stanno aspettando il rinnovo del permesso possono ottenere o rinnovare la carta d'identità. Con la sola esclusione della validità per l'espatrio, il documento potrà essere rilasciato (o rinnovato) a chi è già iscritto all'anagrafe e ha presentato la domanda di rinnovo nei tempi previsti dalla legge.

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:

- . n. 3 fotografie uguali e recenti;
- . passaporto valido;
- . permesso di soggiorno valido o domanda di rinnovo del permesso scaduto.

Devi ricordare che la carta d'identità:

- ha una validità di cinque anni e non è considerata documento valido per l'espatrio;
- non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di

soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

Rinnovo (dopo cinque anni) **o sostituzione** (per deterioramento o dati non più corrispondenti)

In caso di smarrimento o furto

Un valido documento di riconoscimento (*) in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, non parenti, munite di un documento di identità valido, che dichiarino e sottoscrivano di conoscere personalmente l'interessato.

Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi ...idem come sopra). **Denuncia**, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa). Solo in caso di smarrimento – **no furto** – è accettata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - (esistono modelli prestampati).

LA PATENTE

È il documento che consente la guida di veicoli a motore.

La patente è valida 10 anni.

Si consegue attraverso un esame che prevede una prova teorica e una pratica.

Chi è in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può ottenere il rilascio dei documenti di guida (circolare n. 33915/1.2 del 20.09.2007).

Con la ricevuta delle Poste o tagliando rilasciato dalle questure è possibile sostenere gli esami teorici e pratici di guida, ottenere il rilascio dei documenti di guida (patente, foglio rosa) e dei documenti di circolazione (carta di circolazione, certificato per ciclomotori ecc.) e anche il rinnovo, il duplicato o l'aggiornamento della patente. Gli uffici dovranno accertare il solo possesso della ricevuta e ritirare la fotocopia del documento di riconoscimento, della ricevuta della domanda di primo rilascio e della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Foglio rosa.

Il foglio rosa, che consente di esercitarsi alla guida, può essere richiesto presso l'ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile – M.C.T.C), SS.554.

Documenti:

- il modello 2112 compilato;
- ricevuta del versamento di € 10.33 sul c/c postale 9001 e di € 10.33 sul c/c postale 4028, con la causale "Rilascio patente" (i bollettini sono reperibili presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri);
- certificato medico dell'ASL in bollo, con fotografia, per patenti (€ 10.32);

- dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza oppure presentazione di un documento di identità valido;
- due fotografie, formato tessera recenti, di cui 1 autenticata;
- documento d'identità in visione;
- fotocopia di una eventuale patente posseduta e originale in visione.

Rinnovo.

Per il rinnovo della patente (ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 anni fra i 51 e i 70 anni, ogni 3 anni oltrepassati i 70 anni) è possibile rivolgersi alle seguenti sedi:

- all'ufficio di Igiene Pubblica della propria ASL;
- all'unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato;
- presso le scuole guida;
- per il rinnovo della patente speciale (portatori di handicap e invalidi) è necessario rivolgersi alla Commissione Medica locale per le patenti di guida, Via Peretti, 2, palazzina C - 09134 Pirri (Ca).

L'utente, in attesa del tagliando di convalida da apporre sulla patente, che riceverà dal competente Ufficio del Ministero dei Trasporti di Roma dopo circa 45 giorni, potrà circolare con il certificato medico allegato alla patente di guida. Se non si riceve il tagliando entro due mesi telefonare al Numero Verde 800-232323.

PATENTE COMUNITARIA

Riconoscimento della patente comunitaria

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane (art. 1 della direttiva n. 91/439/CEE, così come modificato dal D.M. del 14 novembre 1997). Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CEE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:

- a. può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana. In tal caso deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta di conversione.
- b. può conservare la sua patente originaria, facendola riconoscere. In tal caso deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta di riconoscimento.
- c. può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari. NB: il riconoscimento della patente dà gli stessi diritti del possedere una patente italiana, quindi, ad esempio, riconoscendo una patente comunitaria di categoria B è possibile richiedere il conseguimento della categoria A svolgendo solamente la prova di guida.

Documentazione da presentare:

- a. Patente comunitaria originale, in visione, e fotocopia perfettamente leggibile di ambo i lati della stessa.
- b. Istanza su modello TT 2112 (in distribuzione allo sportello) compilato e sottoscritto.
- c. Attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028
- d. Attestazione del versamento di € 7,80 sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale prestampati e con codice a barre sono reperibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati.
- e. Carta d'identità + relativa fotocopia
- f. Fotocopia codice fiscale
- g. Autocertificazione di residenza con dichiarazione della data nella quale è stata ottenuta. (Molte patenti comunitarie hanno validità superiore a quella italiana, facendo il riconoscimento ci si adegua alla normativa della validità vigente in Italia. Verranno conteggiati gli anni di validità relativi alla categoria posseduta a partire dalla data dell'avvenuta acquisizione della residenza. Presentando un certificato medico in bollo rilasciato da ASL si otterrà la validità dei 10 o 5 anni a seconda la categoria di patente posseduta).

Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato l'impiegato addetto alla ricezione della domanda dovrà procedere all'identificazione del delegato a mezzo di un valido documento di identità personale dello stesso. Occorrerà produrre altresì una delega sottoscritta dall'intestatario della pratica con firma semplice accompagnata da un valido documento in fotocopia del delegante

MATRIMONIO

Tutti i cittadini stranieri, anche se non in regola con il permesso di soggiorno, possono sposarsi. I minorenni dai 14 ai 16 anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei Minori. La richiesta di pubblicazione deve essere fatta presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza. Per sposarsi occorre:

- nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del paese d'origine
- fotocopia del passaporto

Trascorsi 15 giorni dalle pubblicazioni di matrimonio e fissato un appuntamento con l'Ufficio Stato Civile ci si può sposare. Al momento del matrimonio è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi. Se i futuri sposi (uno o entrambi) non conoscono la lingua italiana occorre un interprete. E' opportuno segnalare il matrimonio anche nel paese di provenienza.

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile. Chi fa la dichiarazione: Possono fare la dichiarazione di nascita:

- uno dei genitori,
- persona con procura speciale di uno dei genitori,
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Dove: La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

- l'ospedale o la casa di cura dove e' avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata,
- il Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita,
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita,
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti,
- il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.

Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta presso un Comune è ricevuta dall'ufficiale di stato civile. **Come:** La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di **tre giorni dalla nascita**, se fatta presso un ospedale o casa di cura, **dieci giorni dalla nascita**, se fatta presso un Comune.

AUTOCERTIFICAZIONE

È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte di quest'ultimo.

L'Autocertificazione può sostituire:

1. le normali certificazioni;
2. gli atti notori.

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1. data e il luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano la Applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. qualità di vivenza a carico;
25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ATTO DI NOTORIETÀ

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento etc.).

Possono fare le dichiarazioni sostitutive :

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; questi ultimi possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

IL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è formato da sedici caratteri, nove alfabetici e sette numerici, che identifica i soggetti d'imposta.

È attribuito dal ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'invio di un tesserino magnetico.

Il codice fiscale è ormai indispensabile per la maggiore parte dei rapporti con gli uffici pubblici (esempio: iscrizione al SSN), per accedere al lavoro, e comunque per ogni altro atto di natura economico fiscale.

Le richieste per ottenere il codice fiscale delle persone fisiche, delle S.P.A. S.R.L, enti ed associazioni non dichiaranti IVA aventi domicili fiscali nei comuni, le variazioni e i duplicati possono essere presentate presso qualsiasi Ufficio dell'agenzia delle Entrate, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza.

È necessario presentare un documento di riconoscimento valido e compilare il modulo.

Chi ha il codice fiscale emesso sulla base di dati anagrafici errati, può utilizzarlo, ma deve chiedere quello definitivo entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di attribuzione. In caso di smarrimento o di distribuzione si può richiedere il duplicato con le stesse modalità di rilascio.

LA PARTITA IVA

Cos'è

L'IVA è un'imposta indiretta, che non colpisce il reddito ma i consumi; grava quindi sul consumatore finale (chi compra paga il prezzo deciso dal venditore per coprire i propri costi ed avere un profitto più l'IVA che va allo stato).

Chi la apre

Tutti i lavoratori autonomi (professionisti, artisti, società, ditte) in qualunque settore per poter esercitare la propria attività aprono la partita IVA e seguono una serie di procedure per la tenuta dei relativi registri.

Il lavoratore autonomo è colui che si impegna, dietro un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio. Durante la ricerca di lavoro, può capitare che un committente o una ditta ci chiedano l'apertura della partita IVA come condizione per affidarci degli incarichi.

Bisogna fare attenzione perché i "costi fissi" legati alla tenuta di una posizione IVA sono elevati: bisogna dare l'incarico ad un consulente per la tenuta di una contabilità che, per quanto sia definita "semplificata", non è affatto; ci sono poi almeno tre dichiarazioni annuali da presentare (Unico, IVA e IRAP) e una miriade di adempimenti minori. Inoltre le leggi da rispettare, per non incorrere in pesanti sanzioni, sono davvero parecchie ed in continua evoluzione ed è perciò preferibile affidarsi ad un commercialista o ad una associazione imprenditoriale di categoria (come la CNA per gli artigiani, la Confcommercio per i commercianti.)

Come, quando e dove aprirla

Bisogna presentare presso l'Ufficio IVA la dichiarazione di inizio attività mediante al compilazione di un facile modulo; il certificato e il numero di partita IVA vengono consegnati subito e gratuitamente.

E' obbligatorio dichiarare la propria attività entro 30 giorni e far vidimare i registri.

L'apertura della partita IVA permette quindi l'emissione delle fatture verso i clienti.

Vi sono specifici uffici (Ufficio delle Entrate) a cui rivolgersi a seconda della residenza dell'interessato.

L'ufficio rilascia un cartoncino con i dati anagrafici, il settore di attività e il numero di partita IVA, che si affianca al codice fiscale e andrà indicato in tutti gli atti della nuova impresa o attività.

Acquisto registri

I registri sono diversi a seconda dell'attività da svolgere e si acquistano nei negozi specializzati; si consegnano quindi all'ufficio IVA per la vidimazione e possono essere ritirati dopo poco tempo, previo pagamento di un importo.

Procedura per la cancellazione della partita IVA

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione delle società è necessario presentare all'ufficio IVA la dichiarazione di cessazione.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ISEE

Descrizione

L'Issee (Indicatore della situazione economica equivalente), noto anche come "riccometro", è un numero che rappresenta in modo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare. L'Issee viene calcolato considerando:

- il reddito del nucleo familiare;
- il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.);
- la composizione della famiglia (il carico familiare);
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (portatori di handicap, ecc.).

Modalità

Il calcolo dell'Issee viene effettuato utilizzando una Dichiarazione sostitutiva unica. Ciascun cittadino può compilare da solo la "Dichiarazione sostitutiva unica" oppure farsi assistere da uno dei Centri di assistenza fiscale (Caaf) convenzionati con l'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps).

Sulla base della dichiarazione, attraverso una procedura informatica dell'Inps, i Caaf convenzionati rilasciano l'ATTESTAZIONE ISEE.

La dichiarazione, compilata e firmata, ha validità di un anno e costituisce autocertificazione.

Le amministrazioni interessate effettuano controlli sul contenuto delle dichiarazioni, nei modi e nelle forme previste dalla normativa. In caso di false dichiarazioni il cittadino, oltre a perdere il beneficio acquisito in base a quanto dichiarato, potrà incorrere nella violazione di norme penali.

LA LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

La legalizzazione dei documenti formati all'estero:

Caso A) Paese non aderente alla convenzione dell'Aia

- a. Il documento deve essere legalizzato presso il ministero degli esteri dello stato estero.
- b. Il documento deve essere legalizzato presso la rappresentanza diplomatica italiana dello stato estero.
- c. Caso B) Paese aderente alla convenzione dell'Aia

Il documento viene dotato della dicitura apostille ed ha valore legale presso tutti i paesi firmatari della convenzione.

La legalizzazione dei documenti formati dall'autorità consolare straniera in Italia :

Caso A) Paese non aderente alla convenzione di Londra.

Il documento rilasciato dall'autorità consolare (in molti casi non si tratta di un vero rilascio, ma di una legalizzazione del documento formato in patria eventualmente legalizzato al ministero degli esteri del paese straniero) deve essere legalizzato in prefettura.

Caso B) Paese aderente alla convenzione di Londra.

Il documento legalizzato dall'autorità consolare (in molti casi non si tratta di un vero rilascio, ma di una legalizzazione del documento formato in patria eventualmente legalizzato al ministero degli esteri del paese straniero) ha immediatamente valore in Italia.

LE TRADUZIONI

Caso A) Il documento straniero è rilasciato direttamente in lingua italiana o in formato plurilingue, in questo caso si procede con le legalizzazioni sopra descritte. Caso B) Il documento è rilasciato in lingua straniera, in questo caso il documento può essere tradotto nei seguenti modi:

1° Il documento viene tradotto in patria dopo la legalizzazione al ministero degli esteri o dopo le apostille, successivamente la traduzione viene nuovamente legalizzata oppure apostillata.

2° In Italia il documento legalizzato o apostillato viene tradotto in tribunale dal traduttore giurato.

3° In Italia il documento legalizzato oppure apostillato viene tradotto dall'autorità consolare. La traduzione sarà poi legalizzata o meno in prefettura a seconda che lo stato straniero aderisca o meno alla convenzione di Londra.

4° La traduzione in lingua italiana viene effettuata dalla rappresentanza diplomatica italiana del paese estero.

IL DIRITTO ALLO STUDIO

INFORMAZIONI GENERALI

In Italia il diritto all'istruzione per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è garantito in condizioni di parità con i cittadini italiani. In particolare, ai minori stranieri è garantito il diritto (e dovere rispetto alla scuola dell'obbligo) allo studio anche se non sono in regola con il permesso di soggiorno. Per lo straniero residente all'estero, la possibilità di entrare in Italia per motivi di studio (in particolare, per studi superiori o universitari) è prevista, ma sottoposta ad alcune condizioni, quali quelle dettate dal rispetto delle quote annuali (stabilite con appositi decreti del **ministero degli Esteri**), nonché dalla necessità di dimostrare disponibilità economiche adeguate.

Minori

Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto:

- all'istruzione (scuola dell'obbligo);
- ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica.

L'iscrizione alla scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori senza documenti sono iscritti con riserva, ma questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. L'iscrizione deve tenere conto del curriculum scolastico dello straniero e dei titoli di studio eventualmente in possesso dell'alunno.

Per garantire il diritto allo studio lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana. La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire iniziative per la tutela della cultura e della lingua d'origine

Adulti

L'istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che possono frequentare:

- corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- corsi di integrazione degli studi fatti nel Paese di provenienza per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore;
- corsi di lingua italiana;
- corsi di formazione professionale.

Università

Il numero dei visti di ingresso per studio e formazione nelle Università italiane viene stabilito, di anno in anno, dal ministero degli Esteri, in base alla disponibilità di posti. Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La **nuova legge** sull'immigrazione (art. 26) prevede che sia consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri:

- titolari di carta di soggiorno;
- titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi;
- regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
- ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

La parità di trattamento riguarda i servizi e gli interventi per il diritto allo studio, l'erogazione di borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi (gli alloggi per studenti) e l'eventuale esonero dal pagamento dei servizi di mensa.

Per l'iscrizione è necessario avere una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi. In mancanza di questo certificato, gli aspiranti studenti possono frequentare i corsi di lingua italiana istituiti dalle Università ed ottenere un attestato di frequenza. All'esame di ammissione ai corsi universitari, lo studente straniero deve comunque sostenere una prova di conoscenza generale della lingua e della cultura italiana. Le singole Università possono richiedere anche altri documenti.

Riconoscimento del titolo di studio

Il cittadino straniero con un titolo di studio rilasciato da un Paese estero può presentare domanda di riconoscimento alle Università italiane per accedere a qualunque livello di istruzione superiore. La domanda viene accolta o rifiutata entro 90 giorni dalla data di presentazione. Se il titolo non viene riconosciuto, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al capo dello Stato o al ministro competente.

Attività consentite

Lo studente straniero può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In quest'ultimo caso, l'impiego non può superare le 20 ore settimanali e le 1040 ore annuali ed è, comunque, necessaria un'autorizzazione da parte dell'Istituzione scolastica o formativa.

ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA: MINORI STRANIERI REGOLARI

Nel caso in cui il minore straniero sia in posizione **regolare** rispetto alla normativa che disciplina l'**ingresso** e il **soggiorno** degli stranieri in Italia, l'accesso alle strutture (sia asilo-nido che scuola materna) avviene con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano. La domanda deve essere presentata presso l'istituto a cui si vuole iscrivere il

bambino, compilando un modulo apposito e presentando i documenti richiesti. L'ammissione all'asilo-nido o alla scuola materna (presso l'istituto cui è stata indirizzata la domanda o, in caso di mancanza di posti, ad altro nella stessa circoscrizione) dipende dal posto in graduatoria assegnato da una Commissione a livello di Circoscrizione. Per l'ammissione all'**asilo-nido**, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento. Per la **scuola materna**, ogni anno viene stabilito un termine.

SCUOLA DELL'OBBLIGO

L'art. 38, comma 1, del T.U. prevede che **tutti i minori stranieri presenti** sul territorio italiano, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione rispetto alle norme sul soggiorno, sono soggetti ad **obbligo scolastico** (ciò anche in ossequio all'art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 27.5.1991) ed hanno quindi diritto di iscriversi alle **scuole elementari e medie**, se sono in età scolare. Vengono applicate ai minori stranieri tutte le norme che riguardano il diritto all'istruzione, l'accesso ai servizi educativi, la partecipazione alla vita della scuola, a parità di condizioni con gli italiani. L'effettività del diritto allo studio deve inoltre essere garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana (art. 38, co. 2, T.U.) Un accento particolare è posto dalla nuova legge sull'importanza dell'educazione interculturale. Gli stessi principi vengono ribaditi dall'art. 45 del regolamento di attuazione (D.p.r. 394/99), che affida al collegio dei docenti il compito di stabilire i criteri per l'inserimento nelle classi degli alunni stranieri e gli eventuali adattamenti dei programmi di insegnamento, nonché le modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni (anche valendosi di mediatori culturali)

L'**iscrizione** degli alunni stranieri alle scuole italiane avviene nei modi ed alle condizioni previste per i minori italiani e può avvenire in qualunque periodo dell'anno scolastico. Secondo le disposizioni del regolamento di attuazione (art. 45, co. 2), l'alunno straniero viene inserito nella classe corrispondente all'età anagrafica. Si tiene conto però anche dell'ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, del titolo di studi eventualmente conseguito e delle abilità individuali. I minori stranieri **irregolari** o privi di documentazione anagrafica sono **iscritti con riserva**, che viene sciolta in senso positivo dopo il conseguimento del titolo di studio o diploma di scuola secondaria superiore. Il conseguimento del titolo di studi (che viene rilasciato all'interessato con i dati indicativi acquisiti al momento dell'iscrizione) non costituisce, comunque, titolo per la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale. Grazie alla possibilità di ricorrere all'**autocertificazione**, secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3 del 5 gennaio 2001, la pratica di iscrizione del minore straniero è ora ancora più semplice. Trattandosi di minori la richiesta di iscrizione deve essere presentata dal genitore o dall'adulto di riferimento (tutore, affidatario, ecc...) dell'allievo.

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE: STUDENTI STRANIERI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

Gli stranieri già regolarmente presenti sul territorio nazionale possono avere accesso all'istruzione, sia secondaria superiore, sia universitaria.

Da un lato infatti l'art. 2, co. 2, T.U. sancisce che lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo quanto eventualmente disposto nello stesso Testo Unico o in convenzioni internazionali, dall'altra non si rinvergono nel T.U. limitazioni in questo senso. L'art. 6, co.1, T.U., prevede anzi che il permesso rilasciato per motivi di lavoro (**autonomo** o **subordinato**) e per motivi **familiari**, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite, mentre l'art. 39 T.U., per quanto concerne l'accesso all'Università, espressamente riconosce tale possibilità ai titolari degli stessi permessi di soggiorno, nonché dei permessi per **asilo politico**, **asilo umanitario** e per motivi **religiosi**.

Per i **minorenni**, la possibilità di iscriversi alle scuole secondarie superiori è riconosciuta indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno (art. 45, regolamento.)

Grazie alla possibilità di ricorrere all'**autocertificazione**, prevista anche dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3 del 5 gennaio 2001, la pratica è ora ancora più semplice. Trattandosi di minori, la richiesta di iscrizione viene presentata dal genitore o dall'adulto di riferimento (tutore, affidatario...) dell'allievo.

Gli stranieri minorenni **irregolari** sono **iscritti con riserva**, che viene sciolta in senso positivo dopo il conseguimento del titolo di studio o diploma di scuola secondaria superiore. Il conseguimento del titolo di studi (che viene rilasciato all'interessato con i dati indicativi acquisiti al momento dell'iscrizione) non costituisce, comunque, titolo per la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale.

Si ricorda che, a seguito dell'innalzamento dell'obbligo scolastico (l.n.9/1999), l'iscrizione al primo anno di scuola secondaria superiore è gratuita.

Scuola secondaria superiore: ingresso e soggiorno per motivi di studio

Le modalità per ottenere il visto d'ingresso per l'iscrizione ad un istituto di scuola secondaria superiore non sono descritte né dal Testo Unico, né dal Regolamento di attuazione, che si occupano espressamente soltanto dell'università. Tuttavia, è possibile ricostruire la procedura da seguire sulla base del **decreto interministeriale** sui visti d'ingresso del 12/7/2000. Il **visto di ingresso** deve essere richiesto alle autorità diplomatiche italiane, presentando un'istanza documentata (comprovante, tra l'altro, il conseguimento del titolo di studio propedeutico all'iscrizione alla scuola secondaria prescelta e la polizza assicurativa).

A **richiedenti minorenni** possono essere rilasciati visti per studio solo previo assenso di entrambi gli esercenti la patria potestà. Non possono, comunque, essere rilasciati visti di lunga durata per studio a minori di 14 anni o a coloro che, anche maggiori di anni 14, intendono iscriversi in Italia

a corsi a livello di scuola dell'obbligo. Ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni possono essere rilasciati visti per studio di lunga durata per la frequenza di corsi presso Istituti di istruzione pubblici o parificati o legalmente riconosciuti, a livello secondario superiore, o di corsi di formazione regionale, a condizione che:

a) dimostrino di essere titolari di **borse di studio** - conferite dal Governo italiano o da Enti italiani o internazionali, da Enti del Paese di origine, da Istituti religiosi, da Università e Licei stranieri o da altri Enti e Associazioni italiani anche privati, ma di sicura affidabilità - comprensive della voce "vitto e alloggio";

oppure

- b) dimostrino di essere in possesso di adeguate **garanzie di accoglimento**, fornite da qualificati Istituti di istruzione pubblici o privati ed anch'esse comprensive della voce "vitto e alloggio";

Qualora le borse di studio o le garanzie di accoglimento coprano solo parzialmente le spese per il soggiorno in Italia (ad esempio non garantendo vitto e alloggio), i richiedenti devono dimostrare di essere in possesso di documentate e adeguate **garanzie economiche integrative**, fornite dalla famiglia o da Enti pubblici del Paese di origine (è comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da terzi privati).

Ottenuto il visto ed entrato in Italia, l'interessato dovrà richiedere entro 8 giorni alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio. Il permesso per motivi di studio ha validità di un anno ed è rinnovabile al termine di ogni anno scolastico, previa dimostrazione di aver frequentato la scuola con profitto. Il permesso non può comunque essere rinnovato per oltre due anni oltre la durata legale del corso di studi.

Ai **minori di 14 anni** può essere concesso solo eccezionalmente un visto per studio di durata fino a 45 giorni, per la frequenza di corsi brevi di indirizzo culturale-linguistico, organizzati da Associazioni od Istituti di provata e nota affidabilità.

UNIVERSITÀ

Le Università nella loro autonomia promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, anche stipulando intese con atenei stranieri e organizzando attività di orientamento e accoglienza.

Per informazioni, oltre che agli Uffici competenti presso l'Università o il Politecnico di Torino, è possibile rivolgersi ad un'associazione di studenti e giovani laureati italiani e stranieri, il GUSI.

Le possibilità di accedere all'Università sono comunque differenti a seconda che lo straniero si trovi già regolarmente in Italia, ovvero vi debba fare ingresso per motivi di studio.

Università : stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (anche se non titolari dello specifico permesso di soggiorno per motivi di studio) possono accedere ai corsi universitari, in condizioni **di parità** con gli studenti italiani, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) essere **titolari di permesso di soggiorno** per motivi di lavoro (**subordinato o autonomo**), o per motivi **familiari**, di **asilo politico**, di **asilo umanitario**, ovvero ancora per motivi

religiosi, oppure infine con **altro tipo di permesso** di soggiorno (ma bisogna ricordare che non tutti i tipi di permessi di soggiorno possono essere rinnovati, ad es. i permessi per turismo che hanno durata massima di tre mesi e quindi, anche se è possibile iscriversi all'Università, non sarà possibile proseguire gli studi oltre la scadenza del permesso). A maggior ragione, l'accesso all'università è consentito ai titolari di **carta di soggiorno**; *b)* sono in possesso di **titolo di studio secondario** conseguito in Italia o all'estero, ma equipollente.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono iscriversi alle Università **senza limiti di quote** seguendo le stesse procedure degli studenti italiani, fatta salva la specifica documentazione che viene richiesta per gli studenti stranieri.

Documentazione per la domanda di iscrizione o di preiscrizione all'Università

I documenti di seguito elencati, da allegare alla domanda di iscrizione, vanno presentati all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dagli studenti stranieri che intendono fare ingresso in Italia per frequentare l'Università, oppure direttamente agli uffici competenti dell'Università prescelta, se si tratta di stranieri già regolarmente soggiornanti:

a) **Titolo finale degli studi secondari di secondo grado** in originale (o attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; non basta la fotocopia). Gli stranieri soggiornanti in Italia devono allegare anche la **traduzione ufficiale** del titolo di studio in lingua italiana (per la traduzione ci si può rivolgere al Tribunale, a traduttori ufficiali o giurati, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del paese dove il titolo di studio è stato conseguito presenti in Italia). Per gli stranieri residenti all'estero, la traduzione viene curata o confermata (legalizzata) dalla Rappresentanza italiana del Paese di residenza. I titoli di studio stranieri sono **validi ai fini dell'iscrizione** se consentono l'accesso alle Università del Paese da cui sono rilasciati e se sono stati conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni: se il periodo di studi è inferiore, occorre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni di studio mancanti per raggiungere i 12 anni di scolarità o il conseguimento, se si tratta di stranieri soggiornanti in Italia, di un diploma di maturità italiano. Gli stranieri provenienti da un Paese in cui è previsto un apposito esame di idoneità accademica per iscriversi all'Università devono presentare anche il certificato che ne attesta il superamento; *b)* due **fotografie** di cui una autenticata; *c)* copia autenticata del **permesso di soggiorno** (per gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia); *d)* eventuali documenti che attestino il compimento di studi accademici parziali all'estero, qualora si voglia ottenere un'abbreviazione del corso. Questi documenti devono essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore analogamente a quanto disposto al punto a) per i titoli di studio secondario; *f)* eventuali certificati di competenza in lingua italiana.

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO STRANIERI

riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore iscrizione all'università' dei cittadini europei e dei cittadini non comunitari equiparati

I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea e i cittadini non comunitari equiparati in possesso di un titolo di studio straniero che intendono iscriversi ai corsi di laurea del 1° ciclo o ciclo unico devono richiederne il riconoscimento ai fini dell'immatricolazione.

Il titolo di studio può essere riconosciuto se soddisfa le seguenti condizioni:

- è rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza;
- è valido per l'iscrizione all'università nel Paese che lo ha rilasciato;
- è stato rilasciato dopo almeno 12 anni complessivi di studio, dalla scuola elementare fino alla fine della scuola secondaria.

Documentazione

L'interessato deve rivolgersi alle autorità consolari italiane per accertarsi della documentazione necessaria e per il rilascio della dichiarazione di valore. Poi, deve munirsi di:

- traduzione ufficiale in italiano del certificato o del diploma. I documenti scritti in lingua straniera, infatti, debbono essere accompagnati da traduzione ufficiale in lingua italiana; la traduzione deve essere fatta eseguire dagli interessati e confermata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.
- dichiarazione di valore del titolo di studio
- codice fiscale
- eventuali ulteriori certificazioni riguardanti gli studi compiuti
- due foto formato tessera
- solo per i cittadini non comunitari equiparati: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Per cittadini non comunitari equiparati si intende:

1 cittadini di Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Svizzera e San Marino

2 I cittadini stranieri titolari : carta di soggiorno, permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi, o regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di studio conseguito in Italia.

3 I cittadini stranieri ovunque residenti titolari dei seguenti diplomi sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle università: diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (si veda art. 26 Legge 189 del 30 luglio 2002).

4 i rifugiati politici e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia

(accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

I cittadini non comunitari equiparati di **Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera sono esonerati dalla presentazione della carta di soggiorno** in quanto sottostanno al D.Lgs. n. 30 del 6/02/2007. Essi, pertanto, non sono tenuti alla richiesta della carta di soggiorno ma alla registrazione presso il comune di residenza.

A chi rivolgersi

Per la dichiarazione di valore, è necessario rivolgersi alla rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza

Rappresentanze diplomatiche

Per l'iscrizione, l'interessato si può rivolgere direttamente alla segreteria della facoltà prescelta.

Banca dati degli atenei italiani a cura Ministero dell'Università e della Ricerca <http://cercauniversita.cineca.it/>

Scadenze

La scadenza corrisponde ai termini di iscrizione previsti dalle Università.

Modalità e condizioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in Italia e per il riconoscimento dei titoli abilitanti

L'art 35 L 40/98 (art 37 T.U.) consente, in deroga al requisito della cittadinanza, che gli stranieri regolarmente soggiornanti ed in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia, possano iscriversi agli ordini ed ai collegi professionali o, in mancanza, agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità. L'iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie, anche con rapporto di lavoro subordinato.

Le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni ed il riconoscimento dei titoli abilitanti non ancora riconosciuti, sono stabiliti con il Regolamento di attuazione agli artt. 49 e 50, così come integrati dalla Circolare del Ministero della sanità del 12.04.2000. Al riguardo è necessario distinguere diverse ipotesi:

A - Cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante conseguito in Italia.

Tali categorie, se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27.03.1998 (data di entrata in vigore della L. n. 06.03.1998 n. 40), possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della Sanità, ed esercitare la relativa professione. Gli stranieri che, invece, risultino regolarmente soggiornanti in data successiva al 27.03.1998, possono iscriversi agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali solo previo parere favorevole del Ministero della Sanità, in coerenza con le QUOTE di lavoratori da ammettere sul Territorio Nazionale per motivi di lavoro subordinato, (Decreto sui flussi).

Non possono usufruire del beneficio dell'iscrizione gli stranieri che abbiano conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del governo dello stato di appartenenza.

B - Cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante conseguito o riconosciuto in un paese dell'unione europea.

Tali cittadini al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione ad un ordine o collegio professionale o ad un elenco speciale, devono previamente richiedere al Ministero della Sanità il riconoscimento del titolo stesso, con istanza corredata della seguente documentazione:

- copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
- copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività richiesta, (qualora prevista dal paese dell'Unione Europea che ha rilasciato o riconosciuto il titolo conseguito nello stato nazionale dell'aspirante);
- attestazione dell'autorità di governo del paese di provenienza dalla quale risulti che non sussistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione che si intende svolgere;
- copia dell'iscrizione all'albo professionale del paese di provenienza (ove esistente).

L'accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 12 D.Lgs. 27.01.1992 n. 115 o art 14 D.Lgs. 02.05.1994 n. 319. Limitatamente ai titoli riconosciuti in un paese dell'U.E., il Ministero della Sanità può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa (prova attitudinale).

In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della Sanità provvede ad autorizzare l'iscrizione all'ordine, al collegio o all'elenco speciale, in coerenza con le quote annue massime stabilite.

L'iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

C - Cittadini stranieri in possesso di un titolo conseguito in un paese terzo.

Al riguardo si distingue tra:

- i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
- i cittadini extracomunitari residenti all'estero che intendono trasferirsi in Italia.
- Tali categorie, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale, devono chiedere:
 - la descritta autorizzazione, se già residenti in Italia;
 - il visto d'ingresso per tali motivi, se residenti all'estero;
 - previo, in ogni caso, riconoscimento del titolo professionale abilitante, con domanda rivolta al Ministero della Sanità (direttamente o tramite le rappresentanze consolari) corredata dalla seguente documentazione:
- copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla lettera sub a);

- copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
- copia autenticata del titolo di abilitazione per l'attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo;
- copia dell'iscrizione all'albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;
- certificazione dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti per l'accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché il riconoscimento dell'istituto presso cui il titolo è stato conseguito;
- dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la funzione abilitante del titolo all'esercizio della professione nel Paese in cui esso è stato conseguito, nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
- I cittadini di cui alla lettera sub a) devono peraltro produrre un'autocertificazione circa l'inesistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare; i cittadini di cui alla lettera sub b) devono produrre un'attestazione dell'Autorità competente del paese di provenienza sull'insussistenza degli stessi impedimenti.
- L'accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o all'articolo 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
- Lo stesso Ministero della Sanità, previo parere non vincolante della Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa.
- In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero provvede ad autorizzare l'iscrizione all'Ordine, al Collegio o all'Elenco speciale, in coerenza con le quote annue massime stabilite dal decreto su flussi.
- La verifica del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore della legge 40/98 (27 marzo 1998).
- L'iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

D - Cittadini stranieri in possesso di titoli complementari ai titoli abilitanti all'esercizio di professione sanitaria

Vi rientrano gli stranieri in possesso di titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio o arte sanitaria, nonché, i diplomi di specializzazione dell'area medica e quelli

di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche. I predetti titoli, non abilitanti all'esercizio professionale se conseguiti in un paese non appartenente all'U.E., possono essere riconosciuti dal Ministero della Sanità esclusivamente ai fini dell'ammissione agli impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il riconoscimento del titolo l'interessato deve presentare domanda al Ministero della sanità ed allegare la seguente documentazione:

- copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- copia autenticata del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento;
- certificazione dell'autorità competente del Paese di conseguimento del titolo, o in alternativa, dell'autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che attesti, oltre ai requisiti di accesso al corso specifico, i programmi degli studi previsti per il suddetto titolo, con l'indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché il riconoscimento legale dell'istituto presso cui il titolo è stato conseguito;
- dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità del titolo nonché le attività professionali che esso consente di esercitare nel Paese di conseguimento;
- attestazione, nel caso di specializzazioni mediche in anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività specialistica per almeno 3 anni negli ultimi 10, ovvero per un periodo proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da meno di 10 anni.

Il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Sanità, che si sostanzia nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale, costituisce presupposto necessario per il rilascio del visto per motivi di lavoro, da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.

Il riconoscimento di tali titoli, per fini diversi da quelli dell'ammissione all'impiego e dello svolgimento di attività sanitarie nel S.S.N., dev'essere richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

LA CASA

IL DIRITTO ALLA CASA

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia iscritto nelle liste di collocamento e occupato in una regolare attività lavorativa in condizione di parità con i cittadini italiani può:

- accedere agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica;
- accedere al credito agevolato per l'acquisto o l'affitto della prima casa;
- accedere agli alloggi predisposti attraverso contributi regionali di proprietà delle Province e dei Comuni;
- accedere ai centri di accoglienza predisposti e gestiti dalle Regioni in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

CENTRI DI ACCOGLIENZA

I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, salvo quelli rilasciati per motivi di turismo, che non siano temporaneamente in grado di provvedere ai propri bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza.

I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l'autosufficienza e l'inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all'alloggio, offrono servizi socio-culturali, possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale, e prestare l'assistenza socio-sanitaria.

Ogni regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza anche per gli stranieri non regolarmente soggiornanti che si trovano in situazioni di emergenza.

I CONTRATTI DI LOCAZIONE

Per legge il contratto di locazione per uso abitativo può essere solo di due tipi:

a) **con un canone libero e una durata fissa di quattro anni** rinnovabili per altri quattro,

b) predisposto dalle organizzazioni di proprietari e inquilini, con **canone calmierato e una durata fissata a tre anni** rinnovabili per altri due.

Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a tre anni, anche questi predisposti dalle associazioni.

Per legge sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quella prevista; nullo è anche ogni patto (al di fuori del contratto stesso) con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d'affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

Se questo succede, l'inquilino, entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile, può chiedere la restituzione delle somme pagate in più (dimostrando la maggiorazione attraverso le matrici degli assegni o, in mancanza, ricorrendo a testimoni)

4+4 a canone libero

Questo contratto prevede una durata non inferiore a 4 anni, scaduti i quali si rinnova automaticamente per altri quattro, a meno che il proprietario non decida di usare l'appartamento come abitazione o di adibirlo ad uso professionale per sé, il coniuge i figli o i fratelli, o ancora decida di ristrutturarlo completamente.

Trascorso anche il secondo quadriennio si può procedere così:

- rinnovare le condizioni del contratto (per esempio aumentando il canone);
- rinunciare al rinnovo.

Chi prende l'iniziativa (di rinnovo o di disdetta) deve comunicare le sue intenzioni alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto. Se nessuno dei due inoltra la disdetta, il contratto si rinnova tacitamente alle vecchie condizioni. La parte interpellata deve rispondere, con raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo, la locazione scade dal giorno previsto dal contratto. Per avere un modello di contratto standard, potete usare uno dei moduli messi a disposizione dalle associazioni di categoria Sunia, Sicet, Uniat e Confedilizia.

3+2 a canone calmierato

In alternativa al contratto precedente, le parti possono stipulare il contratto di locazione definendo la misura del canone e la durata del contratto sulla base di accordi siglati dalle organizzazioni di inquilini e proprietari alla presenza del ministro dei Lavori Pubblici. Questo tipo di contratto non può avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si mettono d'accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri 2 anni, salvo la possibilità di disdetta per le stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero. Scaduti anche gli ultimi due anni, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni, o comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente. Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete usare i contratti tipo depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali.

Contratti già stipulati

Se avete in corso un contratto stipulato con le vecchie regole del patto in deroga e dell'equo canone, per voi non cambia nulla. Si applicheranno, infatti, le vecchie regole fino alla scadenza del contratto: a quel punto, in caso di rinnovo, starà a voi (e alla vostra controparte) la scelta di uno dei due tipi di contratto previsti dalla nuova legge.

Affitti temporanei

Nel caso di studenti fuori sede, o di chi cerca casa per uso temporaneo, si può affittare l'appartamento solo alle condizioni concordate tra le organizzazioni di categoria. La legge distingue tra due tipologie: quella per

soddisfare esigenze temporanee di varia natura e quella per motivi di studio. Questi contratti, secondo il decreto del ministero dei Lavori Pubblici che ne determina le caratteristiche, non possono avere una durata inferiore al mese e superiore a diciotto. Fanno eccezione i contratti di locazione rivolti a studenti universitari fuori sede che devono avere una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e possono essere sottoscritti sia da singoli studenti sia da gruppi. Anche per questi contratti esistono i modelli depositati presso i comuni interessati.

ACQUISTO PRIMA CASA

Nel caso di acquisto della "prima casa" sono previste una serie di agevolazioni:

- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta,
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa valgono anche per l'acquisto di

pertinenze e anche se effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- c/2, cantina o soffitta;
- c/6, garage o box auto;
- c/7, tettoia o posto auto.

Se il venditore dell'immobile è soggetto ad Iva

Chi compra dovrà pagare l'Iva con l'aliquota ridotta al 4% in luogo del 10%.

L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare nella misura fissa pari a 129,11 euro ciascuna.

Se il venditore dell'immobile non è soggetto ad Iva

L'imposta di registro si dovrà pagare con l'aliquota del 3% in luogo del 7%.

Le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di 129,11 euro.

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:

a. La natura dell'immobile acquistato

Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione "non di lusso". Le abitazioni non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).

b. L'ubicazione dell'immobile acquistato

L'immobile deve essere ubicato:

- nel comune di residenza dell'acquirente
- nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall'1/1/2001) l'acquirente stabilirà la propria residenza - nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di Residenza

- nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano

c. Le dichiarazioni che l'acquirente deve fare

Nell'atto di compravendita l'acquirente deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l'unità abitativa acquistata con le agevolazioni "prima casa".

Perdita delle agevolazioni prima casa

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora.

Accesso alle case popolari

L'Art. 40 del T.U. 286/98 ha introdotto l'accesso alle case popolari per gli immigrati residenti in Italia. Si tratta di alloggi destinati alle fasce più deboli della popolazione, assegnati ogni anno in base ad una graduatoria. La legge Regionale n. 13 del 1989 ha fissato, per il cittadino straniero, come requisito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica la condizione di reciprocità.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'Ufficio Casa del Comune o delle Circoscrizioni.

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

Sulla base di un fondo nazionale, istituito nel 1998 dall'art. 11 della Legge n. 431/98, ogni anno i Comuni pubblicano un bando per assegnare i contributi economici a integrazione del pagamento del canone d'affitto.

Il bando è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti di reddito contenuto descritti dai singoli enti, necessitano di un contributo per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio. Questo "contributo" non copre per intero l'importo, ma ha lo scopo di abbatterne una parte rendendolo più equo. Nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, soggetti a sfratto esecutivo per finita locazione, minori, oppure nel caso di nuclei familiari seguiti economicamente dai Servizi sociali territoriali o con reddito zero, i limiti di reddito descritti, possono essere incrementati fino ad un massimo del 25%. Sulle domande presentate in autocertificazione si effettuano in percentuale i controlli, ai sensi di legge. Nei casi in cui la documentazione prodotta risulti difforme dai dati di reddito e di canone dichiarati, il contributo viene sospeso e i fascicoli trasmessi all'Autorità giudiziaria.

Certificato di alloggio

L'attestazione di idoneità alloggio è un documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi. E' indispensabile per tutti i cittadini migranti che vogliono ottenere il nulla osta al ricongiungimento del nucleo familiare, oppure presentare richiesta per la carta di soggiorno, o sottoscrivere con il proprio datore di lavoro il contratto di lavoro.

Come fare richiesta

Per richiedere l'attestazione di idoneità alloggio è necessario rivolgersi agli sportelli del Comune di residenza.

Documentazione da presentare

- 1 - Modulo di richiesta (il modulo è di solito reperibile presso gli sportelli incaricati del servizio);
- 2 - copia del permesso di soggiorno;
- 3 - copia del contratto di affitto o di acquisto o dichiarazione di ospitalità da parte del conduttore dell'alloggio;
- 4 - se richiesto dall'ufficio tecnico comunale perché non presente nelle banche dati:

LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Lo scopo di questa legge è quello di tutelare la persona che lavora .
Lo stato la impone a tutti i responsabili delle imprese e deve essere assolutamente rispettata dal datore di lavoro.

Si riportano alcuni importanti articoli sugli infortuni del luogo di lavoro.

- Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria. art. 15 (Pronto soccorso)
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica.

LA SICUREZZA PER LE LAVORATRICI GESTANTI

La legge italiana per la tutela delle lavoratrici madri è stata modificata con il decreto che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea in materia. Il decreto contiene lievi modifiche e integrazioni alla legge italiana, già molto avanzata rispetto a quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea. In particolare, viene integrato l'elenco delle attività ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti e viene loro riconosciuta la possibilità di assentarsi dal

lavoro per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli esami prenatali che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione. La legge prevede, inoltre, l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa contemplando, però, la possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi da quelli normalmente svolti.

Indennità di maternità

Se dipendenti, si ha diritto ad un'indennità per astensione obbligatoria dal lavoro, sostitutiva della retribuzione, per i **2 mesi** precedenti la data presunta del parto e per i **3 mesi** successivi la data effettiva. Si ha diritto a sommare, in caso di parto prematuro, al periodo dopo il parto, i giorni di astensione non goduti prima del parto fino ad un massimo di **5 mesi**, purché non abbia ripreso l'attività lavorativa e abbia presentato domanda all'INPS entro **30 giorni** dal parto.

Allo stato di salute e dall'ambiente di lavoro (certificazione medica del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro), si ha diritto di fruire dell'astensione obbligatoria da **1 mese** prima la data presunta del parto e fino a **4 mesi** dopo la data effettiva del parto.

L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a **11 mesi** complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi **8 anni** di vita del bambino.

L'indennità di maternità è pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita per i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro e viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'INPS.

Assegno di maternità dello Stato

Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.

> Le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente;

> le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi;

> le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei **12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto**.

Alle lavoratrici precarie **non comunitarie vengono richieste** la carta di soggiorno e almeno **3 mesi** di versamento contributivo nel periodo compreso tra i **18 e i 9 mesi** precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia **in caso di adozione**. Spetta un assegno pari a **euro 1.589,75** per ogni figlio nato, ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo.

Nel caso in cui la lavoratrice precaria goda di una prestazione di maternità, concessa dall'INPS o da altri enti, inferiore a **euro 1.589,75** spetta un assegno corrispondente alla differenza tra la stessa e l'importo di **euro 1.589,759**.

Occorre:

> farsi rilasciare dal medico curante, 2 mesi prima della nascita del figlio, un certificato da cui risulti la data presunta del parto;

> presentare la domanda, utilizzando il modulo già predisposto, presso la sede INPS più vicina alla propria residenza, oppure in un ente di Patronato riconosciuto dalla legge, che assistono i lavoratori.

Una copia della domanda deve essere consegnata al proprio datore di lavoro.

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio è un beneficio che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Il patrocinio a spese dello Stato si può richiedere per l'assistenza nel processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, per i giudizi civili ed amministrativi nonché per le procedure di volontaria giurisdizione.

Chi ne ha diritto:

I cittadini italiani, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno e gli apolidi, il cui reddito familiare complessivo non superi i 9.723,84 euro all'anno (certificazione I.S.E.E.). Per i procedimenti penali il tetto del reddito complessivo può essere aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve dichiarare di non avere prodotto redditi all'estero allegando certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto dichiarato.

i procedimenti per i quali è ammesso il gratuito patrocinio sono:

- penali e penali militari, civili, amministrativi, contabili o tributari o di volontaria giurisdizione procedimenti di revisione, di esecuzione, per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, provvedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza.
- quando le ragioni di chi richiede il gratuito patrocinio non siano manifestamente infondate

come fare richiesta

Per accedere al gratuito patrocinio è necessario presentare un'**istanza** in uno dei seguenti modi:

- a **mezzo di raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** presso il giudice competente a conoscere del merito o

del luogo dove pende il procedimento o al giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare

- **in carta semplice, personalmente o a mezzo di avvocato, anche direttamente in udienza al giudice** per le indagini preliminari o al giudice procedente (per quanto riguarda i procedimenti penali), oppure al giudice competente per il merito (per i procedimenti civili) oppure al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione)
- **con raccomandata alla cancelleria del giudice competente**

L'istanza, per poter essere ammessa, deve

- essere redatta in carta libera
- contenere la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce
- contenere l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare convivente con numeri di codice fiscale
- contenere un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste con specifica determinazione del reddito
- nel caso di redditi prodotti all'estero è necessario presentare una certificazione dell'autorità Consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato

Procedura

Se l'istanza viene presentata in udienza il provvedimento può essere emesso immediatamente.

Negli altri casi di presentazione viene emesso entro 10 giorni e viene depositato in cancelleria. L'interessato viene comunque avvisato.

LA CITTADINANZA ITALIANA

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 6 mesi e deve avere la residenza legale in un Comune della provincia dal almeno 6 mesi dalla data del matrimonio. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
3. Nei predetti periodi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

Per residenza in Italia (art. 9 della legge 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
- Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
- All'**apolide** e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano

Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

E'previsto inoltre il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

INFORMAZIONI UTILI

REGIONE MOLISE

Servizio Promozione e Tutela Sociale

Via Toscana, 51 - 86100 Campobasso - Tel. 0874/424358 - Fax 0874/424369 E-mail: osservatoriofenomenisociali@regione.molise.it

Sono stati istituiti presso i comuni capofila degli ambiti territoriali di Campobasso, Bojano, Riccia, Trivento, Montenero di Bisaccia, Termoli (comune capofila Guglionesi), Larino, Isernia, Frosolone, Agnone e Venafro gli sportelli informativi di assistenza socio-sanitaria, legale, lavorativa e scolastica ai quali gli immigrati extracomunitari possono rivolgersi negli orari e nei giorni di seguito riportati.

Si precisa che gli orari ed i giorni indicati potrebbero essere soggetti ad eventuali modifiche.

AGNONE			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente sportello Ettore Fiorito Tel: 0865-723228 Fax: 0865-906304 Referente Ambito Uff. Piano Dott. Labbate e-mail: ufficiodipiano@comune.agnone.is.it	Agnone Via Verdi,9	Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 13.00

RICCIA			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Iliana Iannone Tel: 0874-715075 Fax: 0874-715004 Referente Sportello Dott.ssa Finelli e-mail: ambitoriccia@libero.it	Riccia Largo Piano della Corte,6	Lunedì - Mercoledì e Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Iliana Iannone Tel: 0874-715075 Fax: 0874-715004 e-mail: ambitoriccia@libero.it	CAMPODIPIETRA Piazza Rimembranza,3	Lunedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
		Martedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Guida operatori | MOLISE: TERRA DI ACCOGLIENZA

Referente Sportello Dott.ssa Finelli	CAMPOLIETO Via Olmo S. Berardino, 9	Giovedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	GAMBATESA Piazza Municipio	Giovedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
	GILDONE Via Municipio	Lunedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	JELSI Piazza Umberto I	Mercoledì	dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Iliana Iannone Tel: 0874-715075 Referente Sportello Dott.ssa Finelli Fax: 0874-715004 e-mail: ambitoriccia@libero.it	MACCHIA VALFORTORE Via F.lli Bandiera, 1	Mercoledì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
	MATRICE Piazza dei Caduti	Mercoledì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
	MONACILIONI Via Mazzini, 1	Giovedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
	PIETRACATELLA Via Fontanelle	Lunedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	SAN GIOVANNI IN GALDO Via G. Marconi, 29	Mercoledì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Referente Ambito Uff. Piano	SANT'ELIA A PIANISI Corso Umberto, 127	Lunedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30

LARINO			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Ambito Uff. Plano Dott.ssa Eloise Arcano Referente Sportello Avv. Salvatore	Tel: 0874-841605 Fax: 0874-825093 e-mail: e.arcano@tiscali.it	Larino c/o Comunità Montana cigno Valle Biferno Piazza Nardacchione Casacalenda	
		S. Croce di Magliano	Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
		Ururi	Martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30

TRIVENTO				
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE	
Referente Ambito Uff. Plano Dott. Vincenzo Roberti Ass. Sociale Stefania Tromba Tel: 0874-873270 Fax: 0874-873270	Trivento Loc. Piana d'Ischia	Lunedì - Mercoledì	dalle ore 15.00 alle ore 18.00	
		Giovedì	dalle ore 15.00 alle ore 19.00	
		Venerdì	dalle ore 8.30 alle ore 11.30	
		Salcito	Lunedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
		San Biase	Lunedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30
		Castropignano	Lunedì	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
		Casalciprano	Lunedì	dalle ore 11.30 alle ore 13.30

<p>Referente Ambito Uff. Piano Dott. Vincenzo Roberti</p> <p>Referente Sportello Ass. Sociale Stefania Tromba</p> <p>Tel: 0874- 873270</p> <p>Fax: 0874- 873270</p>	<p>Limosano</p>	<p>Martedì</p>	<p>dalle ore 9.00 alle ore 11.00</p>
	<p>Sant'Angelo Limosano</p>	<p>Martedì</p>	<p>dalle ore 11.30 alle ore 13.30</p>
	<p>Lucito</p>	<p>Mercoledì</p>	<p>dalle ore 9.00 alle ore 11.00</p>
	<p>Castelbottaccio</p>	<p>Mercoledì</p>	<p>dalle ore 11.30 alle ore 13.30</p>
	<p>Molise</p>	<p>Mercoledì</p>	<p>dalle ore 9.30 alle ore 11.00</p>
	<p>Torella</p>	<p>Mercoledì</p>	<p>Dalle ore 11.30 alle ore 13.30</p>
	<p>Duronia</p>	<p>Giovedì</p>	<p>dalle ore 9.00 alle ore 11.00</p>
	<p>Roccapivara</p>	<p>Venerdì</p>	<p>dalle ore 12.00 alle ore 14.00</p>
	<p>Fossalto</p>	<p>Venerdì</p>	<p>dalle ore 9.00 alle ore 12.00</p>
	<p>Pietracupa</p>	<p>Sabato</p>	<p>dalle ore 10.00 alle ore 12.00</p>

MONTENERO DI BISACCIA			
Piazza della Libertà, 4			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Sportello Dott.ssa Nicoletta Anna Bombini Referente Ambito Uff. Piano Dott. Borgia Tel: 0875-959231 Fax: 0875-959235	Acquaviva Collecroce	3° Giovedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Castelmauro	2° Martedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Civitacampomariano	1° Martedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Mafalda	3° Martedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Montecilfone	1° Venerdì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Montefalcone nel Sannio	4° Giovedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	Montemitro	4° Martedì di ogni mese	ore 8.30 alle ore 13.00
	Montenero di Bisaccia	Lunedì e Mercoledì e Sabato	dalle ore 9.30 alle ore 13.30
	Palata	1° Giovedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
	S. Felice del Molise	2° Giovedì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Tavenna	3° Venerdì di ogni mese	dalle ore 8.30 alle ore 12.30	

ISERNIA				
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE	
Referente Ambito Uff. Piano Avv. Mirella Buccomino Referente Sportello Avv. Buccomino	Tel: 0865- 449202 Fax: 0865- 449205	ISERNIA Piazza Marconi,1	Da Lunedì al Venerdì	dalle ore 09.00 alle ore 13.00
			Martedì e Giovedì	dalle ore 15.45 alle ore 17.45

TERMOLI				
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE	
Referente Ambito Uff. Piano Dott. Giovanni Mascio Referente Sportello Sig. Manes	0875-689010	Termoli	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		Guglionesi Via De Sanctis	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		Petacciato	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		S.Giacomo degli Schiavoni	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		Campomarino	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		Portocannone	Dal Lunedì al Venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
		Guardiafiera	Da lunedì venerdì	Dalle ore 9.00 alle 12.00

CAMPOBASSO			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Ambito Uff. Piano Dott. Vincenzo De Marco	Tel: 0874-405532 Fax: 0874-405705 e-mail: vincenzo.demarco@comune.campobasso.it	Campobasso c/o terzo spazio Via Mazzini	Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Guida operatori | MOLISE: TERRA DI ACCOGLIENZA

Referente Sportello Dott.ssa Marcogliese		Giovedì	dalle ore 16.00 alle ore 19.00
--	--	---------	--------------------------------

BOIANO			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Uff. Piano Dott. Alfonso La Banca Referente Sportello Dott.ssa Terriaca Tel: 0874-772828 Fax: 0874-773396 e-mail: ragioneria@comune.bojano.cb.it	BOIANO Piazza Roma	LUNEDI	dalle ore 15.00 alle ore 18.00
		MERCOLEDI	dalle ore 8.30 alle ore 12.30
		GIOVEDI	dalle ore 8.30 alle ore 12.00
	SAN GIULIANO DEL SANNIO	MARTEDI	dalle ore 8.30 alle ore 11.30
	CERCEMAGGIORE	VENERDI	dalle ore 8.30 alle ore 11.30
	SEPINO	VENERDI	dalle ore 11.30 alle ore 14.00

FROSOLONE			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Di Tel: 0874-890534 Fax: 0874-890579 comunefrosolone@tiscali.net	FROSOLONE Via Colle dell'Orso	MARTEDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Guida operatori | MOLISE: TERRA DI ACCOGLIENZA

Carlo Immacolata		VENERDI	dalle ore 8.30 alle ore 12.00
	MACCHIAGODENA	GIOVEDI	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
	SANT'ELENA SANNITA	MERCOLEDI	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	CASTELAPETROSO	LUNEDI	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
		SABATO	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	ROCCAMANDOLFI	MERCOLEDI	dalle ore 9.30 alle ore 13.30
	CANTALUPO	MARTEDI	dalle ore 9.00 alle ore 11.00
	CARPIONE	GIOVEDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Di Carlo Immacolata	S. MARIA DEL MOLISE	MARTEDI	dalle ore 11.00 alle ore 13.00
	SESSANO DEL MOLISE	MERCOLEDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00
		GIOVEDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00
	CHIAUCI	LUNEDI	dalle ore 9.00 alle ore 11.00

	CIVITANOVA DEL SANNIO	MARTEDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00
	BAGNOLI DEL TRIGNO	VENERDI	dalle ore 9.00 alle ore 14.00

VENAFRO			
AMBITO TERRITORIALE (Referente)	SPORTELLO INFORMATIVO DEL COMUNE DI	GIORNI	ORE
Referente Ambito Uff. Piano Dott.ssa Anna Cascardi Tel: 0865-906202 Fax: 0865-906304 Referente Sportello Dott.ssa Giuliano e Dott. Mascio e-mail politiche sociali@comune.venafro.is.it	VENAFRO Piazza Cimorelli, n. 2	LUNEDI	dalle ore 10.00 alle ore 12.30
		MARTEDI	dalle ore 15.00 alle ore 18.30
		MERCOLEDI	dalle ore 10.00 alle ore 12.30
		VENERDI	dalle ore 10.00 alle ore 12.30

I SERVIZI PER IMMIGRATI IN MOLISE**PREFETTURA DI CAMPOBASSO**

AREA IV

Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero,
Immigrazione e Diritto d'Asilo

Dirigente Viceprefetto Agg.: Dott.ssa Maria Nicolina TESTA	
SERVIZIO	TELEFONO
Assistenza Sanitaria a Stranieri	0874/406413
Cittadinanza	0874/406415
Decreti di Espulsione e relativo Contenzioso	0874/406413
Legalizzazione di firme	0874/406471
Minoranze Etniche e Linguistiche	0874/406413
Profughi e richiedenti asilo	0874/406413
Riconoscimento status di Rifugiato	0874/406438
Sportello Unico per l'Immigrazione	0874/406471 0874/406464
Stranieri e Minori Stranieri	0874/406438

Questura di Campobasso

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	TELEFONO
Ufficio denunce	Via V. Tiberio, 95	0874406525
Ufficio di Gabinetto	Via V. Tiberio, 95	0874406501 FAX:0874406554
Ufficio Immigrazione	Via V. Tiberio, 95	0874406524
Ufficio Passaporti	Via V. Tiberio, 95	0874406578 FAX:0874406522
Ufficio Relazioni Pubblico	Via V. Tiberio, 95	0874406526

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ufficio Politiche sociali - Comunicazione - Attività progettuali

Settore/Servizio 1/3

Sedi Campobasso - Via Roma 47

Orari MATTINA: da lunedì a venerdì 9:30-12:00 ** POMERIGGIO: lunedì e mercoledì 15:30-17:30

Cosa fa: Funzionario responsabile: dott. Mariateresa D'Amico.

- Iniziative di politiche sociali e relativi procedimenti per la concessione di contributi;
- Sportello Informafamiglia;
- Comunicazione e promozione;
- Protocollo e registrazione di atti interni al servizio;
- Progetto Emigrazione;
- Iniziative progettuali legate a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari

PREFETTURA DI ISERNIA

prefetto. isernia@utgprefettura.it; Fax: 0865 445666; UTG– Prefettura di Isernia, Via Kennedy, 12 – ISERNIA – 86170

QUESTURA DI ISERNIA

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	TELEFONO
Div. Polizia Amministrativa e Sociale	Via Kennedy 77	0865445541
U.R.P.	Via Kennedy 77	0865445720

PROVINCIA DI ISERNIA

Ufficio Politiche migratorie Sportello per i cittadini immigrati

Sedi Isernia - Palazzo della Provincia Piano terra

Via G. Berta

Orari MATTINA: da lunedì a venerdì 9:00-12:00 Tel. **0865/441478-441224**

Addetti allo sportello Coordinamento **Claudia CASTRATARO**

Front office/Back office

Filomena VACCA - Antonia Zappone

CAMERE DI COMMERCIO

CAMPOBASSO:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso

Centralino 0874/4711 - Fax. 0874/90034

ISERNIA:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

Corso Risorgimento, 302 86170 Isernia

Tel. +39 0865/4551 (selezione passante) - Telefax +39 0865/235024

e-mail: camera.commercio@is.camcom.it

DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO MOLISE

Direzione Provinciale Del Lavoro Campobasso

Via S. Giovanni Dei Gelsi, 31, (CB) - 0874 4834301

Direzione Provinciale Del Lavoro Isernia

Via Berta Giovanni, 1, Isernia (IS) - 0865 414449

ASREM (AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE)

Vai al sito	ASREM - Indirizzo e numeri utili	URP - Informazioni	CUP - Prenotazioni	Codice ASL
ALTO MOLISE	Via Marconi 22 - 86081 Agnone (Is) Tel. 0865 7221 Fax 0865 79109 E-mail aslaltomolise@tin.it	Tel. 0865 7224 68 Fax 0865 78717		101
PENTRIA	Largo Cappuccini - 86170 Isernia (Is) Tel. 0865 4421 Fax 0865 442596 E-mail direzione@asln2pentria.it	Tel. 0865 442592 - 442562 E-mail info@asln2pentria.it	Numero verde 800 330241	102
CENTRO MOLISE	Via Ugo Petrella 1 - 86100 Campobasso (Cb) Tel. 0874 4091 Fax 0874 412190 E-mail dirtsanasl3@tin.it	Tel. 0874 4094 56 Fax 0874 49307	Tel. 0874 409765	103
BASSO MOLISE	Via del Molinello - 86039 Termoli (Cb) Tel. 0875 7171 Fax 0875 706431 E-mail asl4@microstudio.it	Tel. 0875 717352 - 858506 E-mail urp.asl4@microstudio.it	Tel. 0875 717480	104

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NEL SETTORE IMMIGRAZIONE

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione A.R.C.O.I.R.I.S.

Via Crispi, 28 – Campobasso

Associazione ITALO LATINA AMERICANA (AMILA)

Via Argentieri – Montenero di Bisaccia (CB)

Associazione MONDO NUOVO

Via Di Vittorio – Portocannone

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Associazione DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

Via Mazzini, 190- Campobasso

Associazione CASA ONLUS

Piazza del Popolo, 117- Agnone (IS)

Associazione SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI

Via Iezza – Campobasso

Associazione AFRICA PROJECT

C/o Nicola Fusco, Via Fontana Vecchia, 1 - Campobasso

Associazione Molise Sorriso

Via Mazzini, 36 F- Campobasso

Associazione MOLISANA INTERCULTURALE PER I CITTADINI (A.M.I.C.I.)

Via Dalla Chiesa, 48 Isernia

LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Tipologia	Utenza	Soggetto gestore	Indirizzo	Responsabile	Contatti	Numero posti	Natura giuridica
Casa di accoglienza	Studenti stranieri	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Via Vaglia, 10 Campobasso	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	4	Privata
Casa di seconda accoglienza	Studenti stranieri	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Salita Santa Maggiore, 35 Campobasso	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	2	Privata
Casa di accoglienza*	Donne immigrate vittime di sfruttamento e tratta	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Via Ziccardi, 51 Campobasso	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	4	Privata
Casa di accoglienza	Immigrati	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Via IV Novembre, 14 Campobasso	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	2	Privata
Casa di accoglienza**	Immigrati	Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Campobasso	C da Feudo Campobasso	Michele De Santis	Tel. 0974/4051 (centralino)	12	Pubblica
Gruppo appartamento di prima accoglienza	Richiedenti asilo e profughi	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Via Ospedale, 26 Mirabello Sanmitico (Cb)	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	4	Privata
Gruppo appartamento di seconda accoglienza	Immigrati	Associazione "Dalla parte degli Ultimi" (Via Mazzini, 190 - Campobasso)	Via Roma, 37 Mirabello Sanmitico(Cb)	Dott.ssa Loredana Costa - M. Giuseppa Viciione	Tel. 0974618484 Telefax: 0874698571dp u@iol.it	4	Privata

(segue) CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI IN MOLISE - Al 17/07/2006

Tipologia	Utenza	Soggetto gestore	Indirizzo	Responsabile	Contatti	Numero posti	Natura giuridica
Appartamenti di accoglienza "Portocannone Solidale"	Perseguitati politici pro tempore da 6 mesi ad 1 anno	Associazione "Mondo Nuovo" (Lucera) - Comune di Portocannone/Ministero degli Interni e Comunità Europea	Portocannone (Is)	Enrico Del Gaudio	Tel. 3486559157 assoc.mondonuovo@libero.it	15	Pubblica - Privata**
Centro Accoglienza Temporaneo	Extracomunitari e familiari degli immigrati ospiti della casa circondariale di Isernia	Caritas di Isernia	Via Latina Venafro (Is)	Don Salvatore Rinaldi	Tel. 337667822	n.d.	Privata

* Il Centro, di prossima attivazione, è di proprietà della Diocesi di Campobasso - Bojano

** Il centro è di prossima attivazione

Fonte: Osservatorio Fenomeni Sociali - Regione Molise (Nucleo Regionale)

LA NORMATIVA NAZIONALE

IMMIGRAZIONE E ASILO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 Ottobre 2007 n. 3620

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia. (Ordinanza n. 3620).

Decreto 16 Agosto 2007

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

Decreto ministeriale 16 agosto 2007

Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, anno 2007

Decreto 26 luglio 2007

Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68

Decreto 27 giugno 2007

Modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005, inerente "Linee Guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo"

D. M. 31 maggio 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2008

Legge 28 maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

Disegno di legge delega al governo

Modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007

Autorizzazione all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007

Recomposizione Anagrafica del flusso d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari

e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007

Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24

Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia 7 dicembre 2006

Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedente asilo

Decreto Ministero dell'Interno 20 novembre 2006

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2006

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3551)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006

Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2006

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2006

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (Ordinanza n. 3476)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2005

Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Ministero dell'Interno - Allegato B al decreto 28 novembre 2005

Ministero dell'Interno - Decreto 28 novembre 2005

Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo

Ministero dell'Interno - Allegato A al decreto 28 novembre 2005

Decreto Ministro dell'Interno 18 luglio 2005

Riparto tra i comuni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 140

"Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri"

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005

Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (Ordinanza n. 3425)

Decreto Legislativo 10 Gennaio 2005 n. 12

Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. (GU n. 38 del 16-2-2005)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303

Regolamento sulle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione

Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2004

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242

Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004

Messa in discussione e approvazione del testo del decreto legislativo n. 25 del 28 aprile 2005

di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 28 aprile 2004

Disposizioni applicative, relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, nel territorio dello Stato, per l'anno 2004

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100

Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003

Procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2003

Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (Ordinanza n. 3262)

Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195 coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

Legge 9 ottobre 2002, n. 222

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002

Nuove disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale (Ordinanza n. 3244)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato

Avviso n. 4 del 26 settembre 2002. Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002

Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale (Ordinanza n. 3242)

Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge Bossi-Fini)

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2002

Quota lavoratori subordinati stagionali non comunitari

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001

Anticipazione di una quota dei flussi di ingresso per l'anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali non comunitari

Ministero della Sanità Circolare 24 marzo 2000, n. 5

Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" -Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2000, n. 126)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000

Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999

Direttiva Ministro dell'Interno 1 marzo 2000

Criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1999

Istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Decreto 23 novembre 1999

Indicazione dei criteri e modalità preordinati alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Decreto Legislativo 2 agosto 1999, n. 358

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il soggiorno di cittadini comunitari.

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40

Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 1999

Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998

Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1998. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1998.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Legge Turco-Napolitano)

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Legge 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge 19 maggio 1997, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.

Decreto legge 20 marzo 1997, n. 60

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania. Convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128. In Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1997, n. 114.

Legge 9 dicembre 1996 n. 617

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto legge 18 novembre 1995, n. 489 e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini non appartenenti all'unione Europea. In Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1996

Decreto Legge 19 marzo 1996 n. 132

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

LA NORMATIVA REGIONALE

IMMIGRAZIONE

Legge Regionale del 24 Marzo 1993, n. 8

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 12 recante:
<< Interventi della Regione per l'emigrazione >>.

Regolamento regionale 10 dicembre 1993, n. 3

Regolamento di attuazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12/1989 concernente " Interventi della Regione per l'emigrazione"

Legge Regionale del 25 Agosto 1989, n. 12

Interventi della Regione per l'Emigrazione.

Legge Regionale del 12 Aprile 1977, n. 10

Disciplina degli interventi regionali per l'emigrazione

Legge Regionale del 13 Febbraio 1976, n. 11

Utilizzo di fondi del bilancio 1975 per la consulta dell'emigrazione Legge Regionale 17 marzo 1975, n. 25

Legge Regionale del 17 Marzo 1975, n. 25

Istituzione della Consulta e del Fondo regionale della Emigrazione.

I SITI INTERNET CONSIGLIATI

<http://www.portaleimmigrazione.it/> <http://www.uil.it/immigrazione/default.htm>

<http://www.immigrazione.it/> <http://www.cestim.org/> -

<http://www.stranieriinitalia.it/> <http://www.arab.it/immigrazione.html>

<http://www.immigrazione.biz/> <http://www.caritasroma.it/immigrazione/>

<http://www.cinformi.it/> <http://www.provincia.bologna.it/immigrazione/>

<http://www.immigrazione.org/> <http://www.tesseramento.it/immigrazione/>

<http://unimondo.oneworld.net/> <http://www.immigrazioneoggi.it/>

<http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/Immigrazione/> http://www.comune.firenze.it/servizi_publici/stranieri/immigrazione.htm

<http://www.archivioimmigrazione.org/> <http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/immigrazione.htm>

<http://www.dossierimmigrazione.it/> <http://www.provincia.torino.it/xatlan/index.htm>

<http://www.immigrazioneintoscana.it/> <http://www.piemonteimmigrazione.it/>

<http://www.asgi.it/> <http://www.immigriatiabologna.it/>

<http://www.serviziocentrale.it/> <http://www.venetoimmigrazione.it/>

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/> <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/>

<http://metropoli.repubblica.it/> www.unhcr.it/

www.cir-onlus.org/ www.vita.it/

<http://www.mondo-nuovo.org> www.regione.molise.it/ofs

